

editoriale 2

Quick News

primo piano 3/6

Procedura domiciliata e rappresentanza diretta

di Danilo Desiderio

attualità 7/10

Circolare n. 1/D del 19/01/2015
Applicazione dell'Istituto della rappresentanza nella procedura di domiciliatazione

osservatorio 14-15

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

speciale europa 16/18

Le sfide del futuro

$Y = \sum(VA)$

giurisprudenza 19/26

Il valore in dogana delle merci e i diritti di licenza

di Valentina Picco
Cristina Zunino

Internazionalizzazione elemento dogana

di Paolo Massari

convegni 33/36

Genova 13 Dicembre 2014

"Il nuovo Codice Doganale dell'Unione"

di Vincenzo Rovigi

filo diretto 37-38

"e-commerce"
Incauti acquisti

di Andrea Toscano

Indice 39-40

Riepilogo 2014 n: 1/6

Decreto Legge 21/11/2015 semplificazione fiscale

L'art. 20 del DL 21 Novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene sulla modalità di emissione e consegna delle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, nonché sull'invio dei dati in esse contenuti all'Agenzia delle Entrate.




di Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
Studio Gargano

pagg. 11/13

Riscaldamento globale fiscaltà internazionale

Sviluppo sostenibile, tutela e salvaguardia ambientale sono tra gli obiettivi fondamentali della Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization WTO). Essi, insieme agli altri obiettivi tradizionali quali la riduzione delle barriere commerciali e doganali e la eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni internazionali, sono sanciti nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, che ha istituito l'organizzazione stessa e il suo sistema giuridico.



di Serena Scarpone pagg. 27/32

Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVIII - n. 1 - Gennaio-Febbraio 2015

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Nevio Bole, Antonio D'Angelo, Giovanni De Mari, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli, Emanuele Tamà.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28


Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Foto di copertina: Acquario di Genova - Sala dei delfini - f.to di Claudio Cavalli

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 

Quick News

Il Consiglio Nazionale, allo scopo di migliorare la comunicazione con i propri iscritti e per fornire informazioni e riferimenti utili all'esercizio dell'attività professionale, ha deciso di dare una nuova veste grafica alla newsletter pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.) integrandola con ulteriori contenuti ed informazioni.



Newsletter di aggiornamento professionale

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione	1
Quick News	
Quota iscrizione albo	2
Crediti formativi	2
Osservatorio Tributario	
Comunicazione telematica dichiarazioni intento	2
Comunicazione operazioni paesi black list	3
Comunicazioni CNSD	
Formazione a Distanza - Programma 2015	4

Quick News

Quota iscrizione albo

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di mantenere per il 2015 inalterata la quota di iscrizione all'Albo in € 450 euro per tutti gli iscritti all'Albo compresi i neo iscritti e di abolire con effetto dal 1 gennaio 2015 il diritto di segreteria fissato in € 50,00.

Vengono resi gratuitamente i seguenti servizi:

- Sportello internazionalizzazione accessibile tramite registrazione sul sito del [Consiglio Nazionale](http://www.cnsd.it) - [Area Servizi](#)
- PEC con suffisso nome.cognome@pec.cnsd.it per



Newsletter di aggiornamento professionale

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione	1
Quick News	
Tavolo tecnico e-customs	2
Riunione Ministero delle salute/ Fruitimprese	3
Trasmissione telematica della dichiarazione di intento AEO/Spedizioniere doganale	4
Osservatorio Doganale	
Modalità operative dell'istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure domiciliate	4
Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale	8

Quick News



Agenzia delle Dogane - Tavolo tecnico e-customs

Il 27 gennaio 2015 si è svolta una riunione del tavolo tecnico 'e-customs',

Dopo aver richiamato le circolari n. 27/D/2005 e n. 9/D/2011, l'Agazia evidenzia come in base alla prassi vigente in precedenza, le varie categorie di rappresentanti in dogana (es. spedizionieri doganali, imprese di spedizione internazionali, CAD, corrieri aerei internazionali, titolari di magazzini generali, ecc.), erano ammesse ad utilizzare la procedura di domiciliazione in rappresentanza dei propri clienti esclusivamente con la modalità della rappresentanza indiretta. L'Amministrazione doganale italiana infatti, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 76, par. 1, lett. c) del Reg. 2913/1992 (il quale, in relazione alla procedura domiciliata richiama il concetto di "dichiarante", figura che l'art. 5, punto 18 dello stesso Regolamento identifica con il solo rappresentante indiretto - oltre al soggetto rappresentato - e non anche con il rappresentante diretto), non ammetteva tali soggetti ad utilizzare la rappresentanza diretta nell'ambito della procedura di domiciliazione. Si ricorda che con la rappresentanza diretta, unico responsabile dell'obbligazione doganale è il rappresentato, cioè l'importatore o l'esportatore, mentre il rappresentante non risponde dell'obbligazione doganale, salvo in casi limitati, ossia qualora presenti una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti della cui erroneità egli era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza (art. 201, par. 3, Reg. 2913/1992). Tale responsabilità

Procedura domiciliata e rappresentanza diretta

L'Agazia delle Dogane, con la Circ.1/D del 19/01/2015 chiarisce le modalità applicative dell'istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure domiciliata.

ottiene, nello specifico, ad ipotesi inerenti la regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché l'idoneità e validità dei documenti allegati alla dichiarazione doganale.

La Commissione europea, investita di una richiesta relativa alla legittimità di tale prassi, ha contestato l'atteggiamento delle dogane italiane, ritenendolo contrario al diritto europeo. L'esecutivo dell'Unione Europea nel richiamare l'art 253, par. 4, del Reg. n. 2454/1993 delle Disposizioni di Applicazione del codice doganale (DAC), applicativo dell'art. 76, paragrafo 1 lettera c) del Reg. 2913/1992, ha infatti chiarito che: "Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all'autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati". La norma in questione, secondo la Commissione europea, consente pertanto di prescindere dal tipo di rappresentanza utilizzata ed am-

metterebbe anche il rappresentante diretto ad agire in procedura domiciliata per conto (ed in nome) altrui.

Ne consegue un cambiamento di prassi, sancito dalla circolare n. 1/D/2015, in base al quale i sopra citati soggetti vengono ora ammessi ad avvalersi della rappresentanza diretta nella procedura di domiciliazione, a condizione che a monte vi sia un'espressa procura rilasciata dal rappresentato che specifichi esattamente sia le modalità con cui il rappresentante dovrà assolvere la propria funzione rappresentativa, sia gli altri diritti ed obblighi a suo carico ed a condizione che il rappresentante sia titolare di una regolare autorizzazione alla procedura domiciliata.

L'Agazia delle Dogane tuttavia tiene anche conto del fatto che nel caso della rappresentanza diretta non v'è alcun vincolo di solidarietà tra rappresentante e soggetto rappresentato quale misura rafforzativa della garanzia dei diritti doganali dovuti (salvo nel caso di cui al sopra citato art. 201, par. 3 del Reg. 2913/1992). Di conseguenza, non potendosi l'amministrazione rivalere sul patrimonio di due sog-

getti (il rappresentato ed rappresentante diretto) per l'adempimento dell'obbligazione doganale - come nel caso della rappresentanza indiretta - stabilisce per coloro che intendono agire con tale modalità rappresentativa nella procedura domiciliata una serie di accorgimenti tesi a garantire l'attenta ed oculata gestione dell'intero ciclo delle pratiche doganali svolte in tale regime di rappresentanza.

Gli accorgimenti in questione sono volti in particolare a fare in modo che l'autorità doganale possa identificare in qualsiasi momento le persone rappresentate e possa effettuare i controlli doganali appropriati, a tutela sia delle risorse proprie dell'Unione che della fiscalità nazionale.


Tali formalità si sostanziano in

sintesi nell'adozione da parte dell'intermediario doganale di una particolare cura nella gestione dei propri clienti (con verifiche periodiche sulla regolarità e correttezza delle operazioni doganali svolte) e nell'attivazione di procedure volte sia all'esatta individuazione e monitoraggio sia delle operazioni doganali curate per conto dei propri clienti, che dei professionisti che si occuperanno della trasmissione alle dogane delle dichiarazioni doganali in rappresentanza diretta. Dalla circolare inoltre traspare la possibilità che ulteriori adempimenti o prescrizioni a cura del rappresentante potranno essere inseriti nel disciplinare di servizio che regola l'esercizio della procedura di domiciliata. La mancata osservanza di tali incombenze da par-

te del rappresentante verrà considerata una irregolarità e rischierà di compromettere il rapporto fiduciario con l'Amministrazione doganale.

È evidente come le suddette formalità appesantiscono di molto l'utilizzo della rappresentanza diretta nell'ambito della procedura domiciliata, rendendolo particolarmente ostico, in quanto soggetto a requisiti di maggior rigore ed a controlli più incisivi rispetto all'utilizzo della rappresentanza indiretta, i quali saranno condotti già all'atto di concessione dell'autorizzazione all'uso della procedura domiciliata, oltre che durante tutto il ciclo di gestione delle pratiche doganali da parte del rappresentante doganale.

La circolare n. 1/D/2015 preci-



**Armella
Associati**

Studio Legale Tributario

Diritto doganale

Avvocati fiscalisti

Contenzioso tributario

Fiscalità dell'energia

Iva e Accise

Tributario nazionale e internazionale

Genova

16121, p.zza De Ferrari 4/2

Tel. +39 010 8595200

Milano

20121, piazzetta Pattari 1/3

Tel. +39 02 78625150

segreteria@studioarmella.com | www.studioarmella.com

sa a tal proposito che l'intermediario doganale che intenda agire in rappresentanza diretta nella procedura domiciliata dovrà porre in essere due tipi di attività:

1. preparazione e messa a disposizione dell'autorità doganale di elenchi aggiornati dei propri clienti (importatori/esportatori). Per ciascun cliente andranno specificati nome e cognome (o ragione sociale) e codice EORI. Qualora il cliente non sia un soggetto titolare dello status AEO, occorrerà inoltre fornire alle dogane anche l'indicazione della sede amministrativa, la presenza di stabilimenti e ogni altra informazione utile ai fini della corretta identificazione del rappresentato. Al fine di rendere le informazioni in questione, si suggerisce l'adozione, da parte del rappresentante, di procedure di rating interno volte a determinare un "profilo di rischio doganale" per ciascun rappresentato (il profilo di rischio dovrà basarsi sull'analisi di una serie di parametri quali la periodicità e di tipologia di operazioni doganali, il grado di conformità alle norme doganali, l'affidabilità complessiva del cliente, le sue condizioni economiche, finanziarie e reddituali, ecc.);

2. compilazione di elenchi aggiornati dei doganalisti designati a presentare la dichiarazione doganale per ciascun cliente (quest'ultimo elenco presuppone a sua volta la tenuta di un archivio ordinato delle procure doganali conferite da ciascun cliente).

La documentazione in questione andrà fornita già in fase di presentazione dell'istanza per la

concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliata, specificando già nell'ambito di tale richiesta che il rappresentante intende utilizzare la procedura domiciliata in rappresentanza diretta dei propri clienti. Per quanto riguarda invece l'Ufficio delle dogane competente per l'istruttoria inerente al rilascio dell'autorizzazione, questo dovrà avere cura di verificare l'esistenza di procedure interne nell'organizzazione del richiedente idonee a garantire l'eliminazione dei rischi nella gestione dei clienti. In caso di rigetto della richiesta di autorizzazione, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato. La circolare richiama l'attenzione degli uffici doganali sulla scrupolosa osservanza del principio del "diritto ad essere ascoltati", in tutte le ipotesi di diniego dell'autorizzazione.

Gli uffici delle dogane inoltre dovranno anche verificare che il titolare della procedura di domiciliata che agisce in rappresentanza diretta osservi le seguenti ulteriori prescrizioni:

- tenuta di un fascicolo contenente la documentazione comprovante le operazioni doganali effettuate per ciascun soggetto rappresentato, ivi compresi gli atti di conferimento (mandati e procure), rilasciati dal cliente, con l'esatta specificazione della relativa modalità di rappresentanza;

- l'effettuazione di un monitoraggio periodico (con cadenza almeno bimestrale) della regolarità e correttezza delle operazioni doganali poste in essere per conto dei propri clienti.

La circolare 1/D/2015 prevede un percorso agevolato per que-

gli intermediari doganali titolari dello status di AEO. È evidente infatti che le procedure domiciliate, in virtù di questo nuovo atto di indirizzo amministrativo, diverranno in futuro sempre più appannaggio di coloro che possiedono la certificazione in oggetto. Nel caso in cui l'intermediario doganale è un AEO, l'Ufficio delle dogane competente dovrà infatti limitarsi a verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le seguenti condizioni (in aggiunta agli elenchi clienti e doganalisti designati a presentare le dichiarazioni doganali):

- la sussistenza degli altri requisiti oggettivi indicati nella citata circ. n. 9/D/2011 (es.: idoneità dei luoghi, utilizzo delle procedure telematiche in esercizio e tenuta di scritture e procedure adeguate ai controlli, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

- la conservazione delle procure conferite.

La circolare ammette infine la possibilità per il rappresentante già titolare di autorizzazione alla procedura di domiciliata - rilasciata però per la sola rappresentanza indiretta - chieda l'estensione della stessa anche all'uso della rappresentanza diretta. A tal fine dovrà chiedere un'integrazione di tale autorizzazione, presentando il modulo di cui all'allegato 67 (allegato B della determinazione direttoriale prot. n. 158326/RU del 14/12/2010), ed indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere sempre prodotti i sopraccitati elenchi clienti ed elenchi doganalisti designati a presentare le

dichiarazioni doganali, con i relativi atti di conferimento (procure). L'Ufficio delle Dogane competente per l'istruttoria, senza riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi già riscontrati in sede di primo rilascio dell'autorizzazione (i quali verranno ritenuti validi), dovrà verificare, in fase di pre-audit specifico, la sola idoneità degli elenchi forniti.

A conclusione dell'istruttoria, l'ufficio integrerà il provvedimento autorizzatorio o, in assenza dei requisiti richiesti, emetterà il provvedimento di motivato diniego. L'Ufficio di controllo dell'autorizzazione provvederà poi ad integrare il disciplinare di servizio con le necessarie istruzioni relative agli adempimenti ai quali il titolare della procedura di domiciliazione dovrà attenersi per l'osservanza delle ulteriori prescrizioni connesse alla gestione della stessa in rappresentanza diretta. In caso di motivato diniego alla richiesta d'integrazione dell'autorizzazione con la modalità della rappresentanza diretta, il titolare della procedura domiciliata continuerà ad operare alle condizioni previste dall'autorizzazione vigente.

La circolare prevede anche il caso dell'operatore economico che intende presentare una richiesta di modifica dell'autorizzazione, in modo da avvalersi della sola rappresentanza diretta (in luogo di quella indiretta) nell'ambito della procedura domiciliata. Anche in tal caso occorrerà osservare la sopradescritta procedura, presentando il modulo di cui all'allegato 67 (allegato B della determinazione direttoriale so-

pracitata) ed indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere prodotti i sopraccitati elenchi clienti ed elenchi doganalisti designati a presentare le dichiarazioni doganali, con le relative procure. A conclusione dell'istruttoria verrà emesso il provvedimento di modifica della preesistente autorizzazione, con la specifica delle nuove modalità di esercizio od un provvedimento motivato di diniego dell'integrazione.

Per quanto riguarda i CAD, la relazione finale contenente gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio doganale secondo le modalità sopraindicate dovrà essere inviata alla competente Direzione regionale, interregionale o interprovinciale che provvederà al rilascio o al motivato diniego del provvedimento in questione.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali, la circolare 1/D/2015 stabilisce inoltre che nell'ipotesi in cui l'intermediario titolare di procedura domiciliata operi come rappresentante diretto (codice 2), nella casella 14 della dichiarazione doganale dovrà indicare il codice identificativo della modalità di rappresentanza diretta, il nome e/o la denominazione ed il codice identificativo del titolare della procedura di domiciliazione che opera in qualità di rappresentante. Infine, tenuto conto che i titolari di procedura di domiciliazione, che intendano agire in rappresentanza diretta, devono avvalersi per la presentazione della dichiarazione doganale

dei soggetti legittimati in virtù della riserva operata dall'art. 40 del TULD (doganalisti iscritti all'albo), la dichiarazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente da tali soggetti purché espressamente designati a tal fine dal titolare della procedura domiciliata. Una serie di istruzioni finali sono volte a garantire il controllo dell'osservanza delle condizioni stabilite dalla circolare 1/D/2015 ai fini dell'utilizzo della procedura di domiciliazione in rappresentanza diretta.

In particolare l'Agenzia delle Dogane precisa che gli Uffici dipendenti dovranno eseguire controlli periodici e saltuari sugli intermediari doganali al fine di verificare il rispetto delle condizioni descritte dalla circolare. Inoltre essi dovranno assicurarsi che i soggetti ai quali viene accordata l'autorizzazione ad operare in rappresentanza diretta nella procedura di domiciliazione, garantiscano un'attenta ed oculata gestione dell'intero ciclo delle pratiche doganali svolte (nel rispetto dei canoni di correttezza amministrativa e di leale collaborazione con l'Agenzia), conservando il sopraccitato fascicolo contenente la documentazione comprovante le operazioni doganali effettuate per ciascun soggetto rappresentato (con le relative procure) ed effettuando il monitoraggio periodico della regolarità e correttezza delle operazioni doganali poste in essere per conto (ed in nome) dei propri clienti.

Le istruzioni in oggetto si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2015.

Daniilo Desiderio

Applicazione dell'Istituto della rappresentanza nella procedura di domiciliazione



Circolare n. 1/D del 19 Gennaio 2015. Applicazione dell'Istituto della rappresentanza nella procedura di domiciliazione - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'istituto della rappresentanza nell'ambito della procedura di domiciliazione è stato finora disciplinato, sotto il profilo delle disposizioni applicative della normativa unionale e nazionale, essenzialmente dalla circ. n. 27/D del 2005 e richiamato anche nella circolare n. 9/D, par. 2.1. del 2011.

Con la predetta prassi, in sintesi, era stato previsto quanto segue.

Le imprese industriali, commerciali ed agricole avrebbero potuto avvalersi della procedura di domiciliazione, agendo in nome e per proprio conto, ovvero usufruire della rappresentanza diretta, per il tramite di uno spedizioniere doganale per la presentazione della dichiarazione.

Gli altri operatori economici, quali, le imprese di spedizioni internazionali, i titolari di magazzini generali, i CAD, gli spedizionieri doganali, i corrieri aerei internazionali - invece, in qualità di titolari di autorizzazione alla procedura di domiciliazione, avrebbero potuto agire solo con la modalità della rappresentanza indiretta.

Con riferimento alle prescrizioni ed ai limiti previsti in relazione alle modalità di esercizio della rappresentanza da parte dei soggetti intermediari, titolari di procedura di domiciliazione, la Commissione Europea è stata di recente investita di un reclamo formulato da un'Associazione professionale di categoria che ha lamentato il rifiuto dell'Amministrazione doganale italiana di autorizzare la procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza diretta.

Nell'ambito del conseguente *Eu pilot* il competente servizio della Commissione ha fornito il proprio motivato parere al quale questa Agenzia è tenuta a conformarsi, pena l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

In sintesi, la Commissione europea ha indicato le modalità di esercizio dell'istituto della rappresentanza nell'ambito della procedura di domiciliazione. Alla luce dei chiarimenti forniti dal citato organo dell'Unione e del conforme parere acquisito sulla questione, nell'ambito dei periodici incontri previsti dal Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura Generale dello Stato e questa Agenzia, si procede al riesame della prassi finora adottata e si forniscono le seguenti istruzioni che superano integralmente quelle contenute nella circolare n. 27/D/2005 e modificano la circolare 9/D/2011, par. 2.1., per la parte relativa alle modalità di rappresentanza nell'ambito della procedura di domiciliazione, rima-

nendo invariate le altre istruzioni in essa contenute.

In via preliminare, si rammenta che l'art. 5 del Codice doganale comunitario Reg. (CEE) 2913/93 (di seguito CDC) riconosce la possibilità a chiunque di farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. In base a tale norma, la rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di terzi.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che gli Stati membri possano riservare il diritto di fare le dichiarazioni in dogana nel proprio territorio secondo le predette modalità di rappresentanza, diretta e indiretta, in modo che il rappresentante debba essere uno spedizioniere doganale che ivi esercita la propria professione.

La differenza tra le due modalità di rappresentanza incide sulla individuazione del soggetto responsabile dell'obbligazione doganale. Infatti, in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è responsabile in solido con il rappresentato per il pagamento dei tributi.

La rappresentanza indiretta presuppone l'esistenza di un contratto di mandato, cd. "mandato senza rappresentanza" in virtù del quale il mandatario può agire in nome proprio e per conto del mandante. In tal caso si appalesa un mandato senza procura, cioè un'attività che il mandatario svolge per conto altrui, senza aver ricevuto in precedenza una procura *ad hoc* da parte della persona nel cui interesse egli agisce. Con la rappresentanza diretta, invece, unico responsabile dell'obbligazione doganale è il rappresentato, cioè l'importatore o l'esportatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 4, p. 18 e 201, par. 3, del CDC, che individua il debitore dell'imposta nella persona del dichiarante.

Il rappresentante diretto non risponde dell'obbligazione doganale a meno che non abbia presentato una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti della cui erroneità egli era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza (art. 201, par. 3). Tale responsabilità attiene, nello specifico, ad ipotesi inerenti la regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché l'idoneità e validità dei documenti allegati alla dichiarazione doganale.

La rappresentanza diretta postula l'esistenza di un contratto di mandato e viene esercitata, attraverso la

procura, atto giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo, manifestando a suo nome e per suo conto la propria volontà di fronte a terzi.

Dalla natura di atto giuridico unilaterale della procura ne consegue che, ai fini della sua validità, la stessa non richiede un'espressa accettazione da parte del soggetto al quale viene conferita, atteso che nella prassi la medesima è normalmente inserita in un documento contrattuale più ampio che regola in maniera particolareggiata i rapporti tra rappresentante e rappresentato (il c.d. mandato). In ogni caso, ciò che rileva nell'operatività è che il rappresentato, nel conferire una delega di poteri al rappresentante, specifichi esattamente oltre alle modalità con cui il rappresentante dovrà assolvere la propria funzione di rappresentanza, anche gli altri diritti ed obblighi a suo carico. Pertanto, per agire in rappresentanza diretta dell'operatore, è necessario che il rappresentante si munisca di un'espressa procura rilasciata dal rappresentato, con cui il primo viene esplicitamente autorizzato a spendere direttamente il nome del secondo nell'esecuzione di attività doganali facenti capo a quest'ultimo, soprattutto nel caso della presentazione della dichiarazione in dogana.

Il predetto art. 5 del CDC, stabilisce, al par. 4, che il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisando se si tratti di rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La norma in esame precisa, altresì che nel caso in cui la persona non dichiarata di agire a nome o per conto di un terzo o dichiarata di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza, è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

Il successivo par. 5 del citato articolo 5 dispone, poi, che l'Autorità doganale può chiedere alla persona che dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornire le prove del suo potere di rappresentanza con la conseguenza che il rappresentante senza potere che faccia la dichiarazione in dogana risponderà in luogo del rappresentato e non potrà invocare l'articolo 1398 del codice civile per la negligenza dell'Autorità doganale nel non aver richiesto i poteri giustificativi della rappresentanza.

La disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del CDC è stata interpretata dalla Commissione europea nel richiamato *Eu pilot* nel senso che: "L'art. 5 del codice doganale prevede la possibilità che chiunque possa farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta. Tuttavia gli Stati membri possono limitare il diritto di fare dichiarazioni in dogana tramite rappresentanza diretta o indiretta in modo che il rappresentante debba essere uno spedizioniere doganale che esercita la propria attività nel territorio di tale paese. Pertanto da questa norma si evince che si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali.

nali. La rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve sempre essere consentita, che sia diretta o indiretta". In particolare, la tipica connotazione professionale propria dello spedizioniere doganale (*rectius*: doganalista) ha consentito di attuare la facoltà prevista dal più volte citato art. 5 CDC mediante la previsione della riserva di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 43/73 (TULD).

Premesso quanto sopra, l'Esecutivo dell'Unione Europea nell'esprimersi con riguardo al citato *Eu pilot* ha richiamato l'art. 253, par. 4, del Reg. n.2454/1993 delle Disposizioni di applicazione del codice doganale (di seguito DAC) (applicativo dell'art. 76, paragrafo 1 lettera c) del CDC), ove prevede che: "Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all'autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati".

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art 5 del CDC e dal richiamato articolo 253, par. 4, delle DAC, il titolare di procedura di domiciliazione, potrà agire:

- in suo nome e per proprio conto;
- come rappresentante diretto;
- come rappresentante indiretto.

Resta fermo che i soggetti titolari di procedura di domiciliazione che svolgono

servizi di intermediazione nel settore doganale e/o connessi alla logistica, qualora intendano agire in rappresentanza diretta, devono avvalersi, per la presentazione della dichiarazione doganale, dei soggetti legittimati in virtù della riserva operata dall'art. 40 del TULD.

Considerato quanto previsto dall'art. 253, par. 4, delle DAC in relazione alla necessità che l'autorità doganale sia sempre in grado di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati qualora il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione agisca in qualità di rappresentante, assume rilievo la natura che caratterizza le diverse categorie di operatori economici che prestano servizi di intermediazione nel settore doganale (essenzialmente attività connotate dalla qualificazione di professionisti abilitati allo svolgimento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale e attività connesse alla logistica aventi come scopo principale la spedizione, il trasporto e la consegna delle merci), ed in funzione della quale tali operatori intervengono nell'espletamento del processo di sdoganamento. In relazione a quanto sopra e tenuto conto che il vincolo di solidarietà tra rappresentante indiretto e soggetto rappresentato consente – di per sé – di rafforzare la garanzia dei diritti doganali dovuti, qualora il richiedente l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione chieda di agire in rappresentanza diretta è tenuto ad ottemperare, oltre ai criteri già previsti ed indicati nella circolare 9/D/2011, ad alcune condizioni specifiche finaliz-

zate a porre in essere adeguate procedure interne che consentano di assicurare i presidi previsti dal predetto art. 253, par. 4, DAC a tutela delle risorse proprie dell'Unione e della fiscalità nazionale.

A tal fine, il richiedente l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione dovrà adottare una particolare cura nella gestione dei propri clienti, in quanto eventuali inadempimenti dell'obbligazione tributaria doganale da parte di questi ultimi faranno venir meno le condizioni previste dal citato articolo 253, par. 4, delle DAC, compromettendo il rapporto fiduciario con l'Amministrazione doganale, e la conseguente adozione dei relativi provvedimenti. Si riportano di seguito gli adempimenti da porre in essere nelle diverse ipotesi delineate:

A) In caso di istanza per la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione, il richiedente che intende agire come rappresentante diretto, dovrà presentare la richiesta (allegato 67 del Reg. CEE 2454/1993/allegato B della Determinazione direttoriale prot. n. 158326/RU del 14/12/2010), con l'indicazione di tale modalità, fornendo, oltre alla prevista documentazione di cui alla citata circolare 9/D dell'11/03/2014, par. 2.3, i seguenti ulteriori elementi informativi:

1. gli elenchi aggiornati dei clienti (importatori/esportatori) per i quali il titolare della procedura di domiciliazione intende agire in rappresentanza diretta con i relativi atti di conferimento. Per ciascun cliente indicare nome, cognome o ragione sociale e codice Eori; qualora il cliente non sia un soggetto titolare dello status AEO, indicare altresì la sede amministrativa, la presenza di stabilimenti e ogni altra informazione utile al riguardo che risulti in possesso del richiedente l'autorizzazione, ai fini della corretta identificazione del cliente rappresentato.

Al fine di rendere le informazioni in parola potrebbe risultare di ausilio l'adozione, da parte del richiedente, all'interno del proprio sistema di *governance* aziendale, di procedure volte alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio doganale dei soggetti rappresentati (es. dati identificativi del soggetto, analisi della complessiva affidabilità del cliente attraverso l'utilizzo di *database* che elaborano il profilo economico/finanziario e reddituale, nonché il suo eventuale posizionamento nel settore di appartenenza, l'eventuale classe di rating se disponibile, la sua operatività doganale in termini di flusso, di periodicità e di tipologia di operazioni doganali, nonché la conformità alle norme doganali ecc.);

2. l'elenco aggiornato dei doganalisti designati dal rappresentante, titolare della domiciliazione (che agisce in rappresentanza diretta), per la presentazione della dichiarazione doganale. Gli elenchi di cui ai punti 1 e 2 costituiscono parte integrante dell'istanza in quanto informazioni e condizioni supplementari previste al punto 15 del modello di istanza (allegato 67).

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio delle dogane competente per l'istruttoria, ferme restando le istruzioni

fornite con la più volte richiamata circolare n. 9/D/2011, avvalendosi anche delle banche dati in uso a questa Agenzia, avrà cura di:

□ riscontrare, in fase di pre-audit presso il richiedente, l'esistenza di procedure interne, così come previsto dal richiamato articolo 253, par. 4 delle DAC, in modo che il loro funzionamento possa garantire l'eliminazione di rischi gestionali;

□ adottare il provvedimento autorizzatorio ed il relativo disciplinare di servizio o, in alternativa, disporre il motivato provvedimento di diniego.

Qualora il soggetto richiedente l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione risulti essere titolare dello status di AEO, si considerano soddisfatti i criteri inerenti la comprovata osservanza degli obblighi doganali, la solvibilità finanziaria e l'efficace sistema delle scritture commerciali, previsti anche per la concessione della procedura di domiciliazione e l'Ufficio delle dogane competente dovrà, pertanto, verificare solo le seguenti condizioni:

- gli altri requisiti oggettivi indicati nella citata circ. n. 9/D/2011, quali l'idoneità dei luoghi, l'utilizzo delle procedure telematiche in esercizio e le scritture e procedure adeguate ai controlli, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

- la conservazione delle procure conferite.

B) In caso di istanza per la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza indiretta si applicano le disposizioni contenute nella circolare n. 9/D dell'11.03.2011 più volte richiamata.

C) In caso di autorizzazione alla procedura di domiciliazione già rilasciata possono verificarsi le seguenti ipotesi:

C.1 l'operatore economico che intende chiedere l'integrazione dell'autorizzazione esistente avvalendosi anche della modalità della rappresentanza diretta dovrà presentare il modulo di cui all'allegato 67 (Allegato B della determinazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere prodotti i documenti elencati alla precedente lett. A) punti 1 e 2 con le relative procure;

C.2 l'operatore economico che intende presentare una richiesta di modifica dell'autorizzazione avvalendosi della sola modalità della rappresentanza diretta dovrà presentare il modulo di cui all'allegato 67 (Allegato B della determinazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere prodotti i documenti elencati alla precedente lett. A) punti 1 e 2 con le relative procure.

Nella prima fattispecie di cui al punto C.1, nell'ottica di semplificazione, l'Ufficio delle Dogane competente per l'istruttoria (cfr. circolare 9/D/2011 dell'11/03/2011 par. 2.3) riterrà validi i requisiti soggettivi ed oggettivi riscontrati in sede di rilascio dell'autorizzazione, ed avrà cura di verificare, in fase di pre-audit specifico, i predetti punti 1 e 2 secondo quanto già indicato nel precedente punto A) ed a con-

clusione dell'istruttoria, dovrà integrare il provvedimento autorizzatorio o, in assenza dei requisiti richiesti, emettere il provvedimento di motivato diniego.

L'Ufficio di controllo dell'autorizzazione provvederà ad integrare il disciplinare di servizio con le necessarie istruzioni relative agli adempimenti ai quali il titolare della procedura di domiciliazione dovrà attenersi per l'osservanza delle ulteriori prescrizioni connesse alla gestione della stessa in rappresentanza diretta.

In caso di motivato diniego alla richiesta d'integrazione dell'autorizzazione con la modalità della rappresentanza diretta, il titolare della procedura domiciliata continuerà ad operare alle condizioni previste dalla vigente autorizzazione. Nella seconda fattispecie di cui al punto C.2, l'Ufficio delle Dogane competente per l'istruttoria, al fine di non aggravare gli operatori di ulteriori oneri amministrativi, riterrà validi i requisiti soggettivi ed oggettivi riscontrati in sede di rilascio dell'autorizzazione, ed avrà cura di verificare, in fase di pre-audit specifico, i predetti punti 1 e 2 secondo quanto già indicato nel precedente punto A).

A conclusione dell'istruttoria, dovrà essere emesso il provvedimento di modifica della preesistente autorizzazione, con la specifica delle nuove modalità di esercizio, come previsto dall'articolo 9 della Determinazione direttoriale prot. n. 158326/RU del 14/12/2010, o, in assenza dei requisiti richiesti, emettere il provvedimento di motivato diniego.

Per quanto riguarda i CAD, la relazione finale contenente gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio doganale secondo le modalità sopraindicate dovrà essere inviata alla competente Direzione regionale, interregionale o interprovinciale che provvederà al rilascio o al motivato diniego del provvedimento in questione.

Infine, si richiama l'attenzione sulla scrupolosa osservanza del consolidato principio del "diritto ad essere ascoltati", per tutte le ipotesi di diniego dell'autorizzazione in questione.

Compilazione della dichiarazione doganale (DAU)

Nell'ipotesi in cui l'intermediario titolare di procedura domiciliata operi come rappresentante indiretto (utilizzo del codice 3) si conferma la procedura in uso secondo la quale nella casella 14 del DAU, lo stesso è dichiarante.

In caso di ricorso alla modalità della rappresentanza diretta (utilizzo codice 2) nella casella 14 della dichiarazione doganale, deve essere inserito il predetto codice identificativo della modalità di rappresentanza diretta, il nome e/o la denominazione, il codice identificativo del titolare della procedura di domiciliazione, che opera in qualità di rappresentante.

Infine, tenuto conto che i titolari di procedura di domiciliazione, che intendano agire in rappresentanza diretta, devono avvalersi per la presentazione della dichiarazione doganale dei soggetti legittimati in virtù della riserva operata dall'art. 40 del TULD, la dichiarazione deve essere firmata digitalmente da un doganalista iscritto all'albo, espressa-

mente designato a tal fine dal titolare della procedura domiciliata. Per quanto riguarda i CAD, restano confermate le disposizioni di cui al D.M. n.549/1992, articolo 2, comma 4 ed articolo 3, comma 3.

Monitoraggio e controllo delle autorizzazioni

Al fine di poter controllare l'osservanza delle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni per l'utilizzo della procedura di domiciliazione, il competente Ufficio delle dogane dovrà effettuare i controlli periodici e saltuari previsti dall'articolo 12 della citata Determinazione Direttoriale prot. n. 158326/RU del 14/12/2010.

Considerato che i soggetti ai quali viene accordata l'autorizzazione ad operare con procedura di domiciliazione sono tenuti al rispetto dei canoni di correttezza amministrativa e di leale collaborazione con l'Agenzia, gli stessi dovranno garantire un'attenta ed oculata gestione dell'intero ciclo delle pratiche doganali svolte.

Premesso quanto sopra, il competente Ufficio delle dogane dovrà verificare che qualora il titolare della procedura di domiciliazione operi in qualità di rappresentante diretto, il medesimo osservi le ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

- la tenuta di un fascicolo contenente la documentazione comprovante le operazioni doganali effettuate per ciascun soggetto rappresentato, ivi compresi gli atti di conferimento, rilasciati dal cliente, con l'esatta specificazione della relativa modalità di rappresentanza;
- l'effettuazione di un monitoraggio periodico (con cadenza almeno bimestrale) della regolarità e correttezza delle operazioni doganali poste in essere per conto dei propri clienti.

Come già evidenziato in precedenza, quando il soggetto autorizzato è in possesso dello status di AEO, i controlli periodici dovranno essere abbinati ai controlli di monitoraggio e/o riesame (*post audit*) per la certificazione doganale, laddove temporalmente coincidenti.

Si ribadisce che le presenti disposizioni superano integralmente quelle contenute nella richiamata circolare n. 27/D/2005 e modificano la circolare 9/D/2011, par. 2.1., per la parte relativa alle modalità di rappresentanza, nell'ambito della procedura di domiciliazione, rimanendo invariate le altre istruzioni in essa contenute.

Le disposizioni previste dalla presente circolare si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2015; dalla medesima data potranno essere presentate le istanze di cui alle lettere A), B) e C).

Codeste Direzioni territoriali vorranno attenersi scrupolosamente alla puntuale e corretta osservanza della presente circolare, vigilando sul conforme ed uniforme operato dei dipendenti Uffici, avendo cura, altresì di segnalare alle competenti strutture centrali eventuali problematiche applicative.

Il Direttore Centrale ad interim
Dot.ssa Maria Grazia Artibani



Decreto Legge 21 Novembre 2014 semplificazione fiscale

L'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene, tra l'altro, sulla modalità di emissione e consegna delle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, nonché sull'invio dei dati in esse contenuti all'Agenzia delle Entrate, modificando l'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La previgente disciplina imponeva al fornitore che riceveva la dichiarazione di intento di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è stata radicalmente modificata. Infatti dal 1° gennaio 2015 i dati contenuti nella dichiarazione d'intento dovranno essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall'esportatore abituale e non più dal suo fornitore. L'esportatore, pertanto, sarà tenuto a consegnare al suo fornitore, ovvero alla Dogana, sia la dichiarazione d'intento, sia la ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 31/12/2014, la procedura per l'invio e la consegna delle dichiarazioni d'intento sarà la seguente:

1 l'esportatore abituale (cioè colui che emette la dichiarazione di intento) è tenuto a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;

2 l'esportatore abituale consegna al fornitore (ovvero alla Dogana) la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate;

3 Il fornitore potrà emettere fattura senza Iva solo se in possesso, sia della dichiarazione d'intento, che della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate e sarà, inoltre, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura senza applicazione dell'imposta. A tal fine il riscontro potrà essere effettuato da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>) dove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate. È oppor-

tuno stampare ed allegare alla dichiarazione d'intento ricevuta l'esito dell'interrogazione.

4 Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale;

5 l'esportatore ed il fornitore continueranno ad annotare gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse e/o ricevute nel registro tenuto a norma dell'art. 39 DPR 633/72;

6 Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

La trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento emesse

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento emesse può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Fisco On Line, ovvero attraverso un intermediario telematico abilitato ai servizi Entratel. Al riguardo si precisa che l'abilitazione quale intermediario telematico Entratel può essere richiesta da:

- Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A;
- Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. B;
- Iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro;
- Iscritto negli albi degli avvocati;
- Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
- Iscritto negli albi dei dottori

agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

➔ Iscritto nei ruoli alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

➔ soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631;

➔ soggetto indicato nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio) dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL, dipendente di impresa o sua controllata;

➔ contribuente tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;

➔ Notaio iscritto nel ruolo indicato nell'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

➔ contribuente obbligato alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, che delega per la registrazione telematica di detti contratti un soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa;

➔ soggetto delegato alla trasmissione dei dati dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili per la registrazione telematica;

➔ agente di mediazione immobiliare iscritto nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;

➔ agente che svolge, per conto dei propri clienti, attività di disbrigo pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolare di apposita licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

➔ iscritto all'albo professionale dei geometri iscritto all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia;

➔ intermediario finanziario di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto 20 settembre 1997, tenuto all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

➔ soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa, formalmente delegati da contribuenti italiani a trasmettere le richieste di rimborso di questi ultimi per l'IVA assolta in altro Stato membro UE (art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972).



STUDIO DOGANALE

41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
PIVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Gli spedizionieri doganali non possono, pertanto, richiedere l'abilitazione al servizio telematico "Entratel" per l'invio delle dichiarazioni d'intento. Per consentire agli spedizionieri doganali di offrire un servizio completo ai propri clienti sarebbe opportuno che essi siano inclusi esplicitamente fra i soggetti autorizzati a richiedere l'abilitazione "Entratel", ovvero che sia consentito l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento anche attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Dogane cui gli spedizionieri hanno già accesso.

Resta inteso che, a prescindere dal soggetto che trasmette materialmente i dati contenuti nella dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione va sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto che la emette (titolare, ovvero legale rappresentante) e non può, in nessun caso, essere sottoscritta da un delegato.

Infatti l'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento emesse, come tutte le dichiarazioni e/o modelli inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, comportano unicamente:

- l'eventuale compilazione della dichiarazione (nel caso in cui il modello è predisposto da chi effettua l'invio), ovvero la ricezione da parte del contribuente del modello già compilato;
- la predisposizione del file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate;
- l'autentica del file con la firma digitale dell'intermediario;
- l'invio del file all'Agenzia delle Entrate attraverso il canale "Entratel";
- lo scarico, l'elaborazione e la stampa della ricevuta (o delle ricevute) di avvenuta trasmissione che deve essere consegnata al contribuente;
- conservare nel proprio archivio copia delle dichiarazioni inviate.

In ogni caso, sia nell'ipotesi di dichiarazione predisposta dal contribuente, che di quella predisposta dall'intermediario, prima dell'invio le stesse devono essere sottoscritte dal contribuente, unico soggetto legittimato a farlo. L'invio telematico della dichiarazione anche nell'ipotesi in cui l'intermediario sia stato incaricato della predisposizione della stessa, si ripete, non può mai comprendere la firma della dichiarazione.

Il nuovo modello di dichiarazione d'intento

Per le dichiarazioni d'intento relative ad operazioni da effettuarsi a partire dal 1 gennaio 2015 dovrà essere adottato il nuovo modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159674/2014 del 12.12.2014.

Il nuovo modello, rispetto a quello precedente, prevede alcune piccole modifiche:

- nel caso di dichiarazioni d'intento relative ad una singola operazione è stato previsto il campo ove espressamente indicare l'importo dell'operazione, che prima poteva essere indicato solo nella descrizione dell'operazione;
- è stato inserito il quadro "A" - Plafond (che può non essere inviato al fornitore, ma va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate) ove va indicato: i) il tipo di plafond utilizzato (Fisso o Mobile); ii) nel caso in cui non sia già stata presentata la dichiarazione IVA, il tipo di operazioni che hanno concorso alla formazione del Plafond.

Per quanto riguarda le dichiarazioni d'intento emesse nei confronti della Dogana che vanno presentate singolarmente per ciascuna operazione d'importazione, si precisa che l'importo da indicare (riquadro 1 del quadro "Dichiarazione") è l'imponibile IVA in dogana della merce, determinato ai sensi dell'art. 69 del Decreto IVA, proprio

perché è questo l'importo che non viene assoggettato ad imposta in virtù dell'utilizzo del plafond.

Infatti se si indica un importo inferiore la Dogana dovrebbe considerare non imponibile l'operazione fino a concorrenza del valore indicato nel modello ed imponibile il resto, essendo la dichiarazione emessa solo per quel valore.

Ovviamente lo scarico del plafond dovrà essere effettuato sulla base dei dati contenuti nelle bollette doganali effettivamente emesse.

Disciplina transitoria

In considerazione dei tempi ristretti, e nel rispetto dello Statuto del Contribuente è stato previsto che fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti senza obbligo per il fornitore di verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento emesse e consegnate a dicembre 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all'11 febbraio 2015, dovranno essere inviate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.

Fino all'11 febbraio 2015 non vi è alcun obbligo per il fornitore che riceve la dichiarazione di intento di effettuare alcun invio telematico.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sezione V, sentenza 11/12/2014, causa C-128/13 – Pres. von Danwitz, Rel. Vajda – Cruz & Companhia Lda c/ Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) e altro

Restituzioni all'esportazione – Anticipo della restituzione – Condizioni di svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell'anticipo

L'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, deve essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell'anticipo percepito sulla restituzione all'esportazione non deve essere considerata estinta quand'anche si accerti che l'esportatore ha presentato i documenti relativi all'accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione europea entro un termine massimo di 60 giorni da tale accettazione nonché la prova dello sdoganamento di tali prodotti nel paese terzo importatore, se non sono soddisfatte le altre condizioni

per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994.

Corte di Giustizia, Sezione VIII, sentenza 20/11/2014, causa C-40/14 – Pres. Caoimh, Rel. Fernlund - Direction générale des douanes et droits indirects e altri c/ Utopia Sarl

Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all'importazione – Animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio – Istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato – Importatore avente come clienti tali istituti - Imballaggi – Gabbie destinate al trasporto di animali

L'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Let-

tonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell'Unione europea sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all'importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce. La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, deve essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono.

unitaria e nazionale

Corte di Giustizia, Sezione VIII, sentenza 20/11/2014, causa C-666/13 – Pres. f.f. e Rel. Toader - Rohm Semiconductor GmbH c/ Hauptzollamt Krefeld

Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 8541 e 8543 – Moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza – Sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 – Nozione di parti di macchine e di apparecchi elettrici

La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, deve essere interpretata nel senso che moduli costituiti, ciascuno, dall'interconnessione di un diodo emettitore di luce, di un fotodiode e di vari altri dispositivi a semiconduttore e utilizzabili come emittenti/riceventi a infrarossi qualora beneficiano dell'alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8543 di tale nomenclatura. La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1832/2002, deve essere interpretata nel senso che moduli incorporati in apparecchi per il cui

funzionamento meccanico o elettrico essi non sono necessari, non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 di detta nomenclatura, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della stessa nomenclatura relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 di detta nomenclatura.

Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione VI, sentenza 2/12/2014, n. 2492 – Pres. Pugliese, Rel. Cazzolla – XY S.r.l. ed altro c/ Ufficio delle Entrate di Barletta-Andria-Trani

IVA all'importazione – Natura – Tributo diverso dall'IVA interna – Esclusione – Competenza all'accertamento – È dell'Agenzia delle Dogane

L'IVA all'importazione non costituisce un tributo distinto ed autonomo rispetto all'IVA sulle operazioni interne, essendo piuttosto diverse le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione; proprio in ragione di tali diverse modalità, la competenza in ordine al recupero dell'imposta sulle importazioni spetta all'Agenzia delle Dogane ove il presupposto impositivo sia rappresentato da una errata dichiarazione di immissione in libera pratica con contestuale immissione in consumo della merce.


Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sezione V, sentenza 24/6/2014, n. 324 – Pres. Chiaro, Rel. Vitali – XY S.p.a. c/ Ufficio delle Dogane di Como

Valore delle merci in dogana – Royalty – Condizione di vendita – Concetto di "controllo di fatto sulla produzione" – Natura



Affinché possa integrare una vera e propria "condizione di vendita", il controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica e/o sulla consegna delle merci all'acquirente non può limitarsi ad un mero controllo di qualità della merce prodotta con il marchio soggetto a licenza (controllo che è finalizzato alla protezione dell'immagine del licenziante nei confronti dei consumatori finali), ma deve assumere la forma di un controllo stretto e pregnante, cioè di un vero e proprio potere di interdizione - con conseguente blocco della produzione, della logistica e/o della consegna delle merci al licenziatario - a tutela dello specifico interesse patrimoniale del licenziante al pagamento delle royalties, secondo il principio della eccezione di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), di cui è espressione l'art. 1460 c.c.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione




L'UE È QUASI SENZA MATERIE PRIME, GAS E PETROLIO, CON UNA POPOLAZIONE IN RIDUZIONE CHE INVECCHIA IN FRETTA SE NON REAGISCE E NON RIESCE A UNIRSI, L'UE RISCHIA LA MARGINALIZZAZIONE E L'IMPOVERIMENTO.



LE SFIDE DEL FUTURO

Nel 2050, i grandi equilibri del mondo saranno rovesciati. Asia e Africa rappresenteranno il 75% della popolazione e più del 55% della ricchezza mondiale rispetto al 31% nel 2013. Invece, l'America e l'Europa, da 55% del Pil mondiale nel 2013, ne produrranno solo il 33%



$$Y = \Sigma(VA)$$

Durante il periodo di programmazione 2007-2013, le imprese italiane hanno ricevuto quasi 29 miliardi di euro come aiuti europei. L'Ue favorisce anche la cooperazione tra imprese europee.

I settore manifatturiero e le Piccole e Medie Imprese (PMI) svolgono un ruolo decisivo per promuovere la competitività e la dinamicità europea dell'economia. Il manifatturiero realizza il 75% delle esportazioni dell'Ue, mentre le PMI rappresentano il 99% delle imprese e offrono due terzi dei posti di lavoro. Sono state realizzate varie iniziative politiche per potenziare la crescita delle imprese tramite il sostegno finanziario e vari tipi di assistenza.

In virtù della loro importanza strategica, l'Europa dedica diversi programmi di assistenza alle PMI. Presentando un progetto, una PMI può usufruire di vari aiuti: sussidi, finanziamenti, prestiti o garanzie. I sussidi coprono solo una parte dei costi del progetto, mentre la parte restante è a carico dell'impresa.

Le regioni meno sviluppate possono attingere anche ai fondi strutturali, il maggiore strumento di finanziamento. Questi fondi sono gestiti direttamente dalle regioni e i beneficiari ricevono un contributo

diretto per i loro progetti. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, le imprese italiane hanno ricevuto quasi 29 miliardi di euro sotto forma di aiuti europei. Inoltre, per il settennato 2014-2020, il budget destinato a tutti gli stati membri dell'Ue ammonterà a 376 miliardi di euro. Se un progetto è particolarmente costoso e ambizioso, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) possono intervenire con prestiti agevolati e garantiti.

Della BEI fa parte il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF), che finanzia le PMI in progetti all'avanguardia ad alto rischio per la loro natura innovativa. La Commissione mette a disposizione dell'EIF circa 1 miliardo di euro l'anno.

Inoltre, nuovi strumenti innovativi creati dalla BEI e dalla Commissione metteranno a disposizione delle PMI meccanismi di partecipazione ai rischi fino a € 100 miliardi per il periodo 2014-2020.

Gli aiuti finanziari non sono

sufficienti per favorire la creazione, lo sviluppo e l'attività esportatrice delle imprese. Esistono dunque dei servizi di assistenza alle organizzazioni intermedie, alle autorità pubbliche nell'ambito dell'internazionalizzazione o direttamente alle imprese.

Ad esempio, "Enterprise Europe Network (EEN)", la più estesa rete europea per l'innovazione e l'assistenza alle PMI, favorisce l'accesso ai mercati extraeuropei.

L'EEN offre servizi gratuiti d'informazione sui prodotti, sui mercati, sugli aspetti legali e tecnici. Un altro campo d'azione è dedicato alla formazione e allo scambio di esperienze tra gli imprenditori dei diversi Paesi europei. In particolar modo, il programma "Erasmus per Giovani Imprenditori" dà la possibilità a giovani in procinto di aprire una nuova impresa di svolgere un periodo di lavoro in un'impresa europea, di acquisire le competenze necessarie per avviare un'impresa ed eventualmente estenderla a livello europeo.

L' art. 32, par. 1, lett. c) c.d.c. dispone che devono essere aggiunti al valore in dogana "i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza, non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".

Ciò significa che il pagamento dei diritti di licenza non è di per sé sufficiente a giustificare l'assoggettamento a imposizione.

Tali diritti devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, nella misura in cui gli stessi non siano stati inclusi nel prezzo di vendita, a condizione che:

a) siano relativi alle merci da valutare;

b) il compratore sia tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare.

Definizione di diritti di licenza o *royalties*.

Nel contratto di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali (licenziante) concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare il proprio diritto sul bene immateriale a un soggetto terzo (licenziatario), che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza (*royalties*).

Una definizione di "corrispettivi e diritti di licenza" è recata dall'art. 157, par. 1, d.a.c., il quale dispone che, ai fini dell'art. 32, par. 1 lett. c) c.d.c., per corrispettivi e

Il valore in dogana delle merci e i diritti di licenza

Il diritto di licenza è pagato quando la merce importata incorpora l'intangibile e/o è prodotta utilizzando i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza.

diritti di licenza si intende, in particolare, il pagamento per l'uso dei diritti inerenti:

- la fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e "know-how" per la fabbricazione);

- la vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

- l'impiego e la rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

Quanto sopra trova ulteriore conferma nell'Allegato 23⁽¹⁾ delle d.a.c., in base al quale i corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'art. 32, par. 1, lett. c), possono comprendere, tra l'altro, i pagamenti effettuati per "brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore".

Royalties versate in relazione alla merce da valutare.

Affinché il pagamento delle *royalties* sia da includere nella base imponibile per il calcolo dei diritti, occorre che esso si riferisca alla merce importata.

Il diritto di licenza si considera

pagato in relazione alla merce importata quando tale merce incorpora l'intangibile e/o è prodotta utilizzando i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza. È necessario, pertanto, verificare con attenzione se il pagamento della *royalty* non sia effettuato in relazione a un prodotto o un servizio diversi.

A titolo esemplificativo, il pagamento delle *royalties* potrebbe essere sostenuto non in relazione alla merce importata, bensì in relazione al prodotto finito realizzato nel territorio dell'Unione europea. In tali casi, generalmente le *royalties* non devono essere incluse nel valore doganale degli elementi importati per la realizzazione del prodotto finito.

Condizione di vendita

Il concetto di "condizione di vendita", pur essendo essenziale al fine di determinare la necessaria inclusione o meno delle *royalties* nella base imponibile, tuttavia non è stato definito nell'Accordo WTO sul valore in dogana. A livello comunitario⁽²⁾, è stato precisato che la questione da risolvere prioritariamente -

1) Note interpretative all'art. 32, par. 1, lett. c) del cdc.

2) Taxud 800/2002, nella versione aggiornata del 2007.

per comprendere se il pagamento dei diritti possa essere qualificato come condizione di vendita - è quella di verificare se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati i diritti di licenza.

Ne consegue che, i diritti di licenza assumono concreto rilievo ai fini della determinazione del valore doganale della merce, soltanto nel caso in cui essi rappresentino un elemento ineludibile nei rapporti tra l'acquirente nazionale e il fornitore estero della merce⁽³⁾.

In relazione alla condizione di vendita, l'Agenzia delle dogane italiana⁽⁴⁾ ha ripreso quanto indicato dal Comitato tecnico del WTO⁽⁵⁾, elencando alcuni fattori che possono assumere rilevanza al fine di determinare se il pagamento dei diritti di licenza costituisca o meno una condizione di vendita:

- l'esistenza di un riferimento alla royalty o a un diritto di licenza nel contratto di vendita o nei documenti correlati;
- l'esistenza di un riferimento alla vendita di merci nell'accordo di licenza;
- la previsione (nell'accordo di licenza o nel contratto di vendita) della risoluzione del contratto di vendita quale conseguenza di un inadempimento delle clausole contrattuali dell'accordo di licenza a causa del mancato pagamento dei relativi diritti al licenziante da parte dell'acquirente;

- l'inserimento nell'accordo di licenza di una clausola che stabilisca che qualora il corrispettivo non venisse pagato, al produttore sarebbe vietato di produrre e vendere all'importatore i beni che incorporano la proprietà intellettuale del licenziante;

- l'inserimento nell'accordo di licenza di clausole che consentano al licenziante di gestire la produzione o la vendita tra il produttore e l'importatore (vendita per l'esportazione verso il Paese di importazione) al di là del controllo di qualità.

Scenario a due parti


Qualora l'acquirente versi le royalties al venditore, il quale è anche licenziante e i pagamenti sono effettuati in relazione alla merce importata, con molta probabilità e salvo rare eccezioni, il

venditore non venderà la merce se i diritti di licenza non vengono pagati e pertanto in tali casi, le royalties dovranno essere incluse nel valore in dogana della merce importata⁽⁶⁾.

Scenario a tre parti

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo o diritto di licenza sia dovuto dall'acquirente a un soggetto terzo (ossia diverso dal fornitore-esportatore), la normativa comunitaria prevede un'ulteriore condizione, aggiuntiva rispetto a quelle sopra individuate, affinché le royalties siano sommate al valore doganale delle merci.

Laddove la royalty sia dovuta a un soggetto diverso dal fornitore estero, i presupposti di tassazione sono rappresentati dalle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:



3) S. Armella, Il valore delle merci rilevante ai fini doganali e le royalties, in L'Iva, 2010, 11.

4) Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D pagg. 12 e 13.

5) Comitato tecnico del WTO sul valore in dogana, commentario 25.1 del 2011.

6) Le royalties costituiscono una condizione esplicita della vendita nell'ipotesi in cui venga specificato nell'accordo di licenza che la vendita delle merci importate è subordinata al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza (scenario a due parti).

1) il pagamento deve essere specificamente riferibile alle merci oggetto della valutazione (art. 157 d.a.c.);

2) il pagamento deve essere una condizione del contratto di vendita delle merci (art. 157 d.a.c.);

3) il venditore o una persona a esso legata deve chiedere all'acquirente di effettuare il pagamento delle *royalties* (art. 160 d.a.c.).

Con riferimento al terzo presupposto, occorre ricordare che due o più persone si considerano legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra, ai sensi dell'art. 143, par. 1, lett. e) co-

dice doganale comunitario.

Al di là delle ipotesi previste dall'art. 143 codice doganale comunitario, a livello comunitario⁽⁷⁾, si considerano legati due soggetti quando uno sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sul secondo⁽⁸⁾.

È opportuno considerare che – nella disciplina doganale – il controllo idoneo a rappresentare condizione per l'assoggettamento ai dazi doganali delle *royalties* è rappresentato dal controllo esercitato sul produttore e non dal controllo sulla qualità della produzione, che invece rientra nella normale prassi commercia-

le, soprattutto nei rapporti con i Paesi ove è maggiore il rischio di contraffazione⁽⁹⁾.

È bene evidenziare, al riguardo, che il controllo di qualità ovvero quello sul rispetto degli impegni etici del gruppo non vanno assolutamente confusi con il controllo di cui all'art. 143 d.a.c., dato dall'esistenza di un potere di costrizione e influenza sul produttore⁽¹⁰⁾.

Per verificare la sussistenza di un potere di costrizione o orientamento da parte del licenziante nei confronti del produttore, ossia l'esistenza di un legame indiretto tra i due soggetti, non legati ai sensi dell'art. 143 d.a.c., l'Agenzia

7) All. 23 d.a.c., note interpretative in materia di valore in dogana

8) Il Commento 11 del Comitato del Codice doganale – Sezione del valore in dogana, detta alcuni criteri applicabili per determinare la presenza di un controllo diretto o indiretto sul produttore " - il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

Una combinazione di questi indicatori, che va al di là dei semplici controlli di qualità del licenziante, dimostra che esiste una relazione nel senso di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), delle d.a.c. e che quindi il pagamento del corrispettivo sarebbe una condizione di vendita ai sensi dell'articolo 160 delle d.a.c.

Occorre anche notare che, in alcuni casi, possono esistere anche altri tipi di indicatori. È necessario anche sottolineare che determinati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più forza di altri che il licenziante esercita un potere di costrizione o di orientamento sul produttore/venditore e potrebbero pertanto costituire essi stessi una condizione di vendita".

9) La stessa Agenzia delle dogane precisa che "nella moderna prassi commerciale (ove la percezione commerciale di un prodotto avviene principalmente sulla base del marchio e non tanto sulla base del nome del soggetto importatore o distributore di un determinato prodotto), il controllo di qualità da parte del licenziante è infatti assai diffuso e l'approvazione dei campioni da parte dello stesso, come pure il fatto che il produttore debba realizzare manufatti rispondenti ad elevati standard qualitativi imposti dal proprietario della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della qualità e non implicano necessariamente l'esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari" (Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D, in www.agenziadogane.it).

10) Come affermato dalla stessa Agenzia delle dogane, direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia "si deve escludere che una società possa esercitare un potere di costrizione o di orientamento su un'altra società per aver imposto un controllo sulla qualità dei prodotti da fabbricare o per aver previsto di poter esercitare controlli sui centri di produzione e sui libri contabili del fabbricante, tali elementi non incidono sulle royalties poiché il suddetto controllo può essere fatto al solo scopo di prevenire eventuali violazioni in materia di lavoro, ambiente, sicurezza e sfruttamento di lavoro minorile, per evitare danni di immagine" (Agenzia delle dogane, direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, 7 novembre 2011, prot. 49738).

Ciò è stato espressamente confermato anche nel Commentario 25.1 del WTO del giugno 2011, laddove è chiaramente affermato che il controllo sul produttore deve "andare al di là dei semplici controlli di qualità".

delle dogane italiana⁽¹¹⁾ ha evidenziato alcuni fattori che possono far presumere la sussistenza di tale potere di controllo:

- il potere di controllare nel corso della lavorazione l'adeguatezza della programmazione della produzione e degli ordini di acquisto dei materiali;

- il potere di inibire al licenziatario (o al suo incaricato) qualsiasi forma di commercializzazione, distribuzione o vendita senza aver ricevuto la preventiva approvazione da parte del licenziante;

- il potere di subordinare l'appalto, il subappalto, la concessione, la subconcessione, la delega, la subdelega a terzi della fabbricazione dei prodotti licenziati alla

previa autorizzazione scritta del licenziante;

- il potere di subordinare la vendita della merce alla approvazione scritta del licenziante di tutto l'Artwork, gli articoli, i comunicati stampa ed i materiali in ciascuna fase del loro sviluppo e della loro produzione nonché i campioni di pre-produzione;

- il potere del licenziante di imporre il "design" degli articoli da importare.

Marchi

In relazione al diritto di utilizzare marchi commerciali o di fabbrica (da tenere distinti dagli altri diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, progetti, modelli e know-how per la fabbricazione, model-

li depositati, diritti d'autore e procedimenti di produzione incorporati nelle merci), l'art. 159 d.a.c. specifica ulteriormente che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate deve essere aggiunto un corrispettivo di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica al contestuale ricorrere delle seguenti tre condizioni:

- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione;

- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importa-

11) Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D, pagg. 17 e 18.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

zione, per il quale si paga il corrispettivo o diritto di licenza;

- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

In particolare il terzo requisito, il c.d. "freedom of source concept" (libertà di acquistare la merce anche da soggetti non legati al venditore), porta a ritenere di fatto non tassabili le royalties pagate per l'utilizzo dei marchi nei casi in cui l'importatore sia libero di acquistare la merce anche da soggetti non legati al venditore.

Giurisprudenza

La questione relativa all'imponibilità delle royalties non deve essere affrontata in astratto, bensì deve necessariamente essere valutata caso per caso attraverso l'analisi concreta dei contratti e di ogni altro elemento utile di valutazione.

Al riguardo, è di grande interesse la giurisprudenza italiana sul tema, benché ancora solo di merito, poiché consente di esaminare l'applicazione delle norme in tema di valore in dogana ai casi concreti.

Tra le diverse sentenze di merito che hanno affrontato il tema dell'inclusione nel valore in dogana delle royalties pagate dall'importatore a un soggetto diverso dal produttore e non comprese nel prezzo d'acquisto, meritano di essere segnalate alcune recenti pronunce della Commissione regionale di Milano.

In particolare, i giudici meneghini⁽¹²⁾, accogliendo le ragioni del contribuente, hanno chiarito che mancavano nella fattispecie i presupposti necessari affinché il corrispettivo del diritto di licenza pagato a un terzo dovesse essere incluso nel valore in dogana della merce importata. Invero, nelle fattispecie esaminate, al venditore era del tutto indifferente il fatto che venisse pagato un diritto di licenza ad un altro soggetto⁽¹³⁾, in quanto questi (produttore/fornitore della merce) aveva ricevuto dal committente/importatore un ordine di realizzare prodotti le cui caratteristiche erano già nella sua disponibilità, in virtù di precedenti accordi negoziali. Inoltre, giacché le società produttrici

erano molteplici, di rilevanti dimensioni e operanti non in esclusiva per il gruppo dell'importatore, i venditori non potevano considerarsi "legati" al licenziante, il quale esercitava esclusivamente un controllo di qualità sui prodotti.

Sempre la Commissione tributaria regionale di Milano⁽¹⁴⁾, ha affermato che nello specifico caso esaminato, il contratto di licenza avesse a oggetto non soltanto le royalties, ma anche i servizi di marketing, promozione internazionale, ricerca e sviluppo⁽¹⁵⁾ e che pertanto non dovessero essere incluse nel valore in dogana, anche in considerazione del fatto che il licenziante non aveva alcun potere di controllo sui produttori cinesi e sulla produzione.

In altra decisione⁽¹⁶⁾, i giudici hanno affermato che la combinazione dei fattori in base ai quali riconoscere il pagamento delle royalties come condizione di vendita, deve andare al di là dei semplici controlli di qualità da parte del licenziante.

Valentina Picco

Cristina Zunino

12) Comm. trib. reg. Milano, 5 marzo 2014, n. 1161; Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 18 gennaio 2013, n. 3; nello stesso senso, Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 19 novembre 2013, n. 174; Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 24 maggio 2013, n. 74; Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 16 maggio 2013, n. 147.

13) Nello stesso senso, Comm. trib. reg. Torino, 28 marzo 2014, n. 481; Comm. trib. prov. Novara, 9 maggio 2014, n. 136; Comm. trib. prov. Firenze, sez. IX, 6 marzo 2009, n. 31 e Comm. trib. prov. Firenze, sez. XIX, 17 marzo 2009, n. 40.

14) Comm. trib. reg. Milano, sez. XXXII, 26 ottobre 2011, n. 146.

15) Nello stesso senso, Comm. trib. prov. Varese, sez. XI, 19 febbraio 2013, n. 26; Comm. trib. prov. Varese, sez. I, 31 gennaio 2013, n. 11; Comm. trib. prov. Piacenza, 27 novembre 2012, n. 101; Comm. trib. prov. Piacenza, 30 ottobre 2012, n. 76.

16) La Commissione tributaria provinciale di Padova ha affermato che "lo stesso Comitato del codice doganale riconosce che la combinazione degli indicatori elencati in base ai quali riconoscere il pagamento delle royalties come condizione di vendita, deve andare al di là dei semplici controlli di qualità da parte del licenziante. Orbene le clausole richiamate dall'ufficio delle Dogane appaiono al Collegio dirette esclusivamente ad assicurare la rispondenza della qualità dei prodotti agli standard richiesti dal marchio. Nessuna ingerenza, da parte delle società licenzianti, sui metodi di produzione dei terzi (extracomunitari) fabbricanti le merci si riscontra nelle clausole contrattuali, come interpretando forzatamente le stesse, afferma l'Ufficio resistente. Infatti, l'accesso nei locali di produzione da parte delle società licenzianti, con il consenso del licenziatario, è chiaramente previsto nei contratti al fine di accertare la rispondenza dei prodotti ai requisiti dello standard (...). Pure al controllo della qualità appare diretta l'approvazione dei campioni da parte delle licenzianti, mentre del tutto inconferente appare il richiamo all'indicatore che prevede il diritto del licenziante di esaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente, risultando chiaramente dalle clausole contrattuali che tale esame è consentito, solo sulle registrazioni dell'acquirente al fine dell'esatta determinazione dei diritti di licenza che la detta società deve corrispondere alle società titolari dei marchi" (Comm. trib. prov. Padova, sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 133, confermata dalla Comm. trib. reg. Venezia, sez. I, 17 aprile 2012, n. 28; nello stesso senso, Comm. trib. prov. Como, 21 dicembre 2010, n. 346).

L' internazionalizzazione può essere intesa come il processo attraverso il quale le imprese investono all'estero, con l'obiettivo di conquistare progressivamente quote di mercato.

La volontà di sfruttare nuove opportunità, condizione imprescindibile per la crescita di ogni azienda, si accompagna spesso, in particolare in una congiuntura economica quale quella attuale, alla necessità di sfuggire alla saturazione o alla minore reattività del mercato nazionale di riferimento.

Sovente, il concetto di internazionalizzazione viene confuso con quello di delocalizzazione, dimenticando le differenze, in termini di obiettivi e di risorse, che i due processi presentano.

La delocalizzazione presuppone il trasferimento di unità produttive verso mercati emergenti caratterizzati da bassi costi di produzione, con l'obiettivo di ridurre proprio tali costi (sensibilmente maggiori nel mercato del lavoro nazionale) per offrire prodotti a prezzi più concorrenziali sul mercato nazionale, che continua ad essere il proprio punto di riferimento.

Come abbiamo visto, invece, l'internazionalizzazione prefigura la conquista di mercati esteri, ampliando il proprio orizzonte dalla sede nazionale a quella internazionale, non con il fine di ridurre i costi di produzione, ma di offrire i propri prodotti ad una platea maggiore di potenziali acquirenti.

La strategia di internazionalizzazione più semplice e immediata è certamente l'esportazione, che non comporta la necessità

Internazionalizzazione elemento dogana

L'internazionalizzazione è inteso come processo attraverso il quale le imprese investono all'estero con l'obiettivo di conquistare progressivamente quote di mercato.

di alcuna unità produttiva nei nuovi mercati, ma il solo trasferimento del prodotto da commercializzare.

Tale strategia può essere facilitata dalla presenza, nel Paese di destinazione, di agenti o trading companies, che si preoccupano di presidiare la presenza del prodotto sul mercato, mantenendo, di fatto, il contatto con il consumatore finale.

Tali soggetti possono anche essere assenti, preoccupandosi direttamente l'esportatore della distribuzione del prodotto; tale modalità, ovviamente e logicamente, presuppone un impegno imprenditoriale e finanziario ben maggiore della precedente.

Certo, l'esportazione non è l'unico mezzo che le imprese possono utilizzare per proporsi all'estero: il licensing (ovvero l'accordo mediante il quale un soggetto cede ad un altro il diritto di produrre i propri beni, verso il pagamento di un corrispettivo, fisso o variabile), la conclusione di accordi commerciali con imprese già presenti sul mercato di destinazione, la conclusione di accordi di joint venture con tali soggetti, la creazione di filiali all'estero, costituiscono mezzi alternativi o complementari all'esportazione largamente utiliz-

zati dalle imprese che intendono allargare la propria rete distributiva.

In ogni caso, qualunque sia il sistema adottato, l'internazionalizzazione presuppone concettualmente il rapporto con l'estero quale sbocco dei propri prodotti; e presuppone, quindi, il rapporto, a volte fino a quel momento sconosciuto, con l'elemento dogana.

Il quale diviene un fattore imprescindibile nella catena logistica di approvvigionamento e distribuzione, un fattore che comporta problemi, tempistiche e costi da tenere ben presenti in sede di pianificazione di sviluppo in mercati esteri.

Ma un fattore che può comportare anche vantaggi e possibilità commerciali.

Certamente, anche da un punto di vista intuitivo, la dogana comporta un costo; la cui incidenza, a differenza dell'aspetto logistico e di trasporto, non risulta di semplice determinazione nell'ambito delle strategie di sviluppo commerciale.

Anche perché appartenente, di fatto, ad un mondo sconosciuto ai più non solo nei suoi aspetti sostanziali e normativi, bensì anche in quelli meramente operativi, tesoro troppo spesso gelosa-

mente protetto da una consistente casta di addetti ai lavori, purtroppo, non sempre sufficientemente preparata.

E il mondo doganale, anche se sommerso, cambia e cambia molto velocemente.

Almeno quanto velocemente si modificano le abitudini e i comportamenti che regolano le transazioni commerciali internazionali.

E il motore di tale cambiamento, ovvero il legislatore comunitario, non si ferma, in quanto espressione di sintesi di una congerie di interessi economici, spesso contrapposti, sicuramente mal coordinati, che vedono l'elemento doganale quale imparziale (o parziale, secondo le convenienze) regolatore della correttezza dei traffici.

Certo, poi, la velocità di adeguamento di ciascuno Stato membro alle disposizioni comunitarie (per quanto, nella quasi totalità dei casi, di natura regolamentare e, quindi, immediatamente applicabili e vincolanti) non è sempre la stessa; il che determina una sorta di classificazione e suddivisione tra dogane di serie A e dogane di serie B, quasi mai giustificata, nella considerazione che, così come l'assoluto disinteresse, anche la cieca obbedienza, scevra da ogni spirito critico, non apporta alcun vantaggio al bene comune.

È un dato difficilmente controvertibile quello che vede, nel corso degli ultimi anni, l'Autorità doganale quale una delle amministrazioni maggiormente interessate da istanze di cambiamento tali, da modificarne la stessa struttura: si pensi all'ormai quasi conse-

gnita totale informatizzazione delle attività; al sempre crescente interesse ad attività di natura extratributaria, interesse dettato proprio dall'idea di una dogana vigile attento e inflessibile della sicurezza dei cittadini e della correttezza degli scambi; alla recente introduzione delle disposizioni costituenti il cosiddetto emendamento sicurezza, che ha certificato il deciso spostamento di interesse sulle questioni attinenti la sicurezza internazionale; alla continua modifica della struttura organizzativa interna, in particolare a livello locale.

Certo, si tratta di questioni sconosciute ai più e, comunque, ritenute di scarsa rilevanza per il mondo delle imprese.

Ma non è così.

La globalizzazione dei mercati, l'internazionalizzazione, la più semplice delocalizzazione delle attività produttive, la necessità di riduzione dei costi che la crisi economica ha imposto, certo in diversa misura, a tutti gli operatori commerciali, hanno portato all'attenzione dei principali soggetti economici l'elemento dogana quale inevitabile e ineliminabile momento, spesso fondamentale, nella catena di approvvigionamento/distribuzione di beni.

I più continuano a vedere nel funzionario di dogana la reincarnazione del gabelliere di antica memoria, il cui unico scopo è rimpinguare le esangui casse delle finanze statali (oggi comunitarie).

La dogana si propone, al contrario, quale partner istituzionale degli operatori economici, in grado di controllare la regolarità e la sicurezza degli scambi, garantendo, in tal modo, una effettiva lea-

le concorrenza, sia nell'interesse economico pubblico, sia nell'interesse economico privato.

Probabilmente, come la storia insegna, in medio stat virtus.

La dogana non è più solo l'arcigno custode dell'Erario comunitario, ma spesso, non sempre per sua colpa, così è vista; d'altro canto, essendo la principale autorità pubblica coinvolta nelle operazioni di import/export, viene additata quale summa di tutte le possibili colpe della pubblica amministrazione, senza riconoscere gli effettivi meriti e sforzi che, quotidianamente, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, pone in essere per non venire individuata quale causa di intralcio alla celerità dei traffici.

La dogana è un costo, dicevamo; ma un costo "variabile".

Ovvero: considerato come la dogana sia un costo, come è possibile minimizzarlo, utilizzando gli strumenti autorizzativi o agevolativi che la stessa consente; considerato come la dogana sia un costo, come è possibile disegnare l'architettura dell'iter logistico della propria catena di approvvigionamento/distribuzione, così da sfruttare tutti i possibili benefici che la normativa doganale consente, con l'obiettivo di essere sempre compliant con quest'ultima, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla transazioni internazionali.

Così come, ogni impresa, ha ormai ben chiara la necessità di una pianificazione fiscale delle attività, altrettanto chiara deve essere, per chi opera correntemente con l'estero, l'utilità, se non la necessità, di una pianificazione doganale.

Che potremmo definire così: considerando ormai generalmente accettata l'evidenza di come "l'elemento dogana" rappresenti un costo per le imprese, sia in termini economici, sia in termini di tempo, l'attività di pianificazione doganale consiste nell'esame dell'asset esistente della catena di approvvigionamento dell'impresa, comprese le esigenze di natura logistica e nella ricerca di possibili soluzioni, di natura sia logistica, sia doganale (ad es., scelta del regime doganale più conveniente, verifica della possibilità di ottenere autorizzazioni doganali *ad hoc*, verifica delle condizioni logistiche e di trasporto, etc.), le quali, nel rispetto della normativa e delle regole internazionali che

disciplinano tali attività, possano garantire un *saving* sia in termini economici, sia in relazione alle tempistiche e alle modalità di approvvigionamento. Non sono solo i costi economici a determinare le scelte degli operatori; le tempistiche di approvvigionamento e di sdoganamento costituiscono elementi altrettanto decisivi nell'iter decisionale.

Mappare l'*as is* per determinare un *to be* più corretto e consono alle necessità dell'impresa; delineare un assetto della combinazione logistica/dogana (binomio ormai inscindibile, testimoniato dalla necessità, recentemente introdotta, di inserire nelle dichiarazioni doganali, a fini di sicurezza, informazioni di natura prettamente logistica in passato super-

flue) che garantisca tempi più rapidi di sdoganamento, modalità di trasporto più efficienti, l'eliminazione, la riduzione, la sospensione o il differimento del pagamento dei diritti doganali.

Le possibili soluzioni sono molteplici e diverse come diverse sono le peculiarità e le necessità di ciascuna impresa; è compito di ogni soggetto economico assennato definire l'assetto attuale, individuare la soluzione migliore e monitorare, nel futuro, i risultati conseguiti, familiarizzando con termini e istituti che, nel breve periodo, potrebbero garantire risultati migliori e un rapporto più collaborativo e costruttivo, sicuramente meno conflittuale, con l'autorità doganale.

Paolo Massari


	samasped INTERNATIONAL s.r.l.		SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497
			
RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI E' IL NOSTRO LAVORO !! SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'			
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE ITALIA – BULGARIA – ITALIA			
CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE DEPOSITO IVA			
41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee http://www.samasped.com Email info@samasped.com			

Sviluppo sostenibile, tutela e salvaguardia ambientale sono tra gli obiettivi fondamentali della Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization WTO). Essi, insieme agli altri obiettivi tradizionali quali la riduzione delle barriere commerciali e doganali e la eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni internazionali, sono sanciti nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, che ha istituito l'organizzazione stessa e il suo sistema giuridico. La più grande sfida che la

comunità internazionale si trova ad affrontare nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile è sicuramente il cambiamento climatico. I dati riportati dall'International Panel on Climate Change (IPCC) dimostrano che la minaccia di un aumento di 0,2°C della temperatura globale nei prossimi decenni potrebbe generare delle ripercussioni estremamente negative, tali da mettere in discussione il benessere e un'esistenza prospera per le generazioni future. È largamente accertato (Report IPCC 2013) che tale alterazione sia principalmente imputabile all'emissioni di gas ad effetto serra (Green House Gases - GHG e principalmente CO₂, anidride carbonica) derivanti da attività di origine antropogenica.

Il totale di GHG presenti in atmosfera è costantemente aumentato durante tutto il periodo tra il 1970 e il 2010, con un incremento importante nella decade tra il 2000 e il 2010. A dispetto dell'aumento del numero di politi-

rendite globali e fiscali



fiscali internazionale

che di mitigazione climatica attuate in tutto il mondo, i quantitativi annuali nel periodo 2000-2010 sono cresciuti in media di 1.0 gigatonnellate di diossido di carbonio equivalenti annuali (CO₂ eq), con un tasso medio del 2,2% in più rispetto ai dati rilevati tra 1970-2000; si tratta dei valori più elevati mai registrati fino ad ora, fatta salva una lieve flessione causata dalla crisi economica mondiale post 2008. Le emissioni di CO₂ provenienti dall'utilizzo di combustibili fossili e da processi industriali contribuiscono per il 78% della crescita totale di GHG nel periodo tra il 1970-2010, con una percentuale simile anche tra il 2000-2010 (IPCC Report, Summary for policymaker, 2014).

L'analisi pubblicata dall'IPCC mostra la necessità e l'urgenza di interventi coordinati sul piano internazionale in grado di poter arginare gli effetti del trend negativo fino ad ora mostrato, interventi che, al tempo stesso, si dimostrino pienamente compatibili con le

più ampie ambizioni della comunità internazionale quali: crescita economica e progresso umano.

La prima testimonianza di una presa di coscienza ambientale mondiale è riconducibile allo studio commissionato dal Club di Roma al System Dynamics Group del Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli anni '70. Il lavoro elaborato dal MIT, pubblicato nel 1972, ha indicato un termine di 100 anni per la messa in opera di azioni di sviluppo che tengano conto della limitatezza delle risorse del pianeta, nonché dell'impossibilità di assorbimento di output negativi per un tempo illimitato, termine entro il quale "i limiti fisici si saranno manifestati in tutta la loro gravità" (MIT 1972). La divulgazione del documento MIT ha posto le basi per l'avvio di conferenze ed accordi internazionali su clima, ambiente e sviluppo umano (Conferenza Mondiale sul Clima 1979, Convenzione di Vienna 1985, Protocollo di Mon-

treal 1987, conferenza di Rio de Janeiro 1992, etc.). Il Protocollo di Kyoto, Trattato Internazionale dell'11 dicembre 1997, in vigore soltanto dal 2005, rappresenta il passo decisivo per la lotta al cambiamento climatico. Il documento, sottoscritto da 180 Paesi, prescrive agli aderenti un abbattimento delle emissioni di CO₂ del 5,2% rispetto ai valori rilevati nel 1990 (parametro di riferimento).

L'efficacia dell'accordo fu aganciata alla ratifica dello stesso da parte di 55 Nazioni, le quali avrebbero dovuto rappresentare il 55% del totale delle emissioni mondiali di CO₂. Per questo soltanto a seguito dell'accettazione della Russia nel 2005, il Trattato ha preso forza ed è divenuto vincolante fissando l'obiettivo di per il 2012.

Le aspettative generate dal documento sono state tuttavia disattese, sia dal punto di vista della rilevanza politica, che sotto il profilo

numerico. La mancata ratifica da parte degli Stati Uniti, nonché la possibilità per India e Cina di essere esonerate dall'abbattimento dei valori di CO₂ poiché non responsabili durante il periodo di industrializzazione, ha depotenziato la portata istituzionale ed ambientale del Trattato stesso, rendendo l'Unione Europea l'unico soggetto fattivamente impegnato nella lotta al cambiamento climatico. A giustificazione della mancata adozione dell'accordo, gli Stati Uniti hanno rilevato una carenza di rilevanti studi scientifici della diretta correlazione fra le emissioni di GHG (di origine antropogenica) e il fenomeno del Global Warming (riscaldamento globale), e alla differenziazione di trattamento per i Paesi in via di sviluppo. Peraltro il "no" statunitense è stato condizionato dalla crisi energetica in California, che ha portato molti a ritenere gravosi i limiti del

Trattato, nonché troppo costosa l'energia pulita prodotta da fonti rinnovabili. L'installazione di 1300 centrali elettriche (tra carbone e nucleare), lo sfruttamento di giacimenti secondari di gas, carbone e greggio e il rilancio, appunto, dell'energia nucleare costituiscono i provvedimenti risolutivi alla crisi energetica da parte del governo G. W. Bush; evidente la netta incompatibilità con gli obiettivi di Kyoto. Deludenti i dati prodotti dall'accordo. Tra il 1990 e il 2000 le emissioni nocive aumentarono progressivamente dell'1% annuo, con un ritmo poi più sostenuto (3,4% annuo) nel periodo 2000-2008, anno in cui i valori divennero stazionari a causa della crisi che ha travolse le economie mondiali. Un percorso parzialmente arenato quello di Kyoto, che ha sottolineato la necessità di un'azione armonizzata a livello internazionale in grado di costruire



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

un percorso comune di sviluppo da parte dei governi, attraverso programmi d'azione e la predisposizione di mezzi finanziari per centrare lo scopo della riduzione delle emissioni.

* * *

L'Unione Europea persegue parallelamente la lotta al cambiamento climatico con una nuova strategia negoziale, attraverso la Direttiva 2003/87CE la quale istituisce l'Emission Trading System (ETS), sistema per lo scambio di quote di emissioni di GHG nella Comunità. Il meccanismo viene pensato come elemento strategico per ridurre i costi delle emissioni di gas a effetto serra industriale, presentandosi come strumento amministrativo di negoziazione dei "diritti di emissione". Essendo adoperato nei Paesi dell'Unione e in pochi altri Stati, non presenta meccanismi condivisi ed armonizzati, pertanto è destinato, per ora, a non produrre progressi evidenti. Secondo quanto riportato anche dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile) il sistema risulta, ad oggi, inadeguato ed inefficiente, soprattutto nella gestione degli effetti generati dall'espansione del commercio mondiale di beni e servizi. Anche in questo caso, la riduzione nei quantitativi emessi è da ricondurre (come accennato) al crollo dei consumi e delle produzioni indotti dalla crisi economica, la quale ha generato un drastico abbattimento dei consumi energetici (e delle emissioni) decurtando così i prezzi degli stessi ETS. Difatti l'ENEA ritiene che buona parte dell'imponente crescita di consumi energetici e di emissioni dei Paesi emergenti quali Brasile, Cina, Corea ed India non sia direttamente attribuibile all'espansione demografica o al-

l'aumento dei consumi interni, bensì alle esportazioni di beni e servizi verso i Paesi occidentali (ENEA, 2013), evento difficilmente prevedibile.

La volontà di voler perseverare sulla strada tracciata a Kyoto è sancita dall'Accordo di Doha dell'8 dicembre 2012 (Doha Amendment to Kyoto Protocol). Prevedendo nuovi impegni nel periodo che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, il patto propone di rilanciare la sfida intrapresa nel '97 con obiettivi ben più ambiziosi: l'abbattimento del 18% delle emissioni di GHG assieme a un aumento dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Il protocollo dispone, oltretutto, la revisione periodica della lista dei gas serra e la modifica di alcuni articoli presenti nel Protocollo del '97. Dati i risultati sino ad ora ottenuti nella lotta al cambiamento climatico e quelli che ci si auspica di ottenere con il progetto siglato a Doha (sbloccato nel suo masterplan soltanto di recente nell'ultima conferenza di Bali il 7 dicembre 2013), è facile comprendere l'importanza di programmi operativi che coinvolgano l'interscambio mondiale delle merci. L'espansione del commercio internazionale, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, rischia di portare a un aumento esponenziale dell'utilizzo dei servizi di trasporto, alimentati, a loro volta, per il 95% da combustibili fossili (Petrolio). Ad ingenti volumi di merci prodotte tuttavia corrispondono grandi quantitativi di GHG prodotti in tutte le fasi della vita del prodotto stesso (produzione, commercio, trasporto, utilizzo, smaltimento).

* * *

Sul piano internazionale, un ulteriore passo in avanti è stato compiuto a gennaio 2014, in oc-

casione del World Economic Forum (WEF) di Davos (Svizzera), convegno dedicato alla "riorganizzazione del mondo: conseguenze per la società, per la politica e l'economia"; circostanza nella quale è stata sottoscritta la Dichiarazione congiunta sul commercio dei beni ambientali. Con essa si annuncia l'avvio di negoziati in seno al WTO volti alla liberalizzazione del commercio di prodotti che costituiscono componente importante per l'attuazione pragmatica di uno sviluppo sostenibile e per la lotta al cambiamento climatico. Rappresentanti di Australia, Canada, Cina, Costa Rica, Unione Europea, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Svizzera, Taiwan e USA hanno deciso di replicare l'iniziativa del 2011 dei Paesi APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di procedere con un abbattimento daziarario (tra i paesi aderenti) del 5% su una lista di 54 "beni ambientali" entro il 2015. La lista dei 54 beni ambientali include prodotti chiave come: Tecnologie per energie pulite e rinnovabili, come pannelli solari, turbine a gas e a vento, tecnologie per il trattamento delle acque reflue, tecnologie di controllo dell'inquinamento dell'aria, attrezzature per il monitoraggio e valutazione ambientale.

La Dichiarazione di Davos mira anch'essa a conseguire e alimentare un libero commercio globale di beni ambientali. I firmatari del documento prevedono una struttura di accordo sui beni ambientali che delinea e rafforza le regole, basato su un sistema commerciale multilaterale a vantaggio di tutti i membri del WTO, coinvolgendo altresì i grandi commercianti e prevedendo l'applicazione del principio della Nazione più Favori-

ta. Oltre al ventaglio di prodotti previsti dall'APEC ci si vuole impegnare a esplorare una gamma di beni aggiuntivi, in modo da poter rispondere all'evoluzione tecnologica degli anni a venire. L'efficacia dell'accordo è prevista al raggiungimento di una massa critica dei membri WTO.

Agevolare il commercio e l'accesso a prodotti e servizi a basso impatto ambientale può fattivamente contribuire al raggiungimento di obiettivi tra loro correlati come: migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra e avere un impatto positivo sulla qualità di aria, acqua e suolo, permettendo la conservazione delle risorse naturali. Il WTO stima che il mercato dei beni, servizi e tecnologie "verdi", abbia un valore di 1.400 miliardi di dollari statunitensi. *La misurazione, il controllo*

e la limitazione del carbon flow (flusso di carbonio) derivante da commercio internazionale potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta epocale di un percorso di transizione verso una low carbon economy.

È ipotizzabile infatti che una revisione del sistema impositivo internazionale che preveda l'abbattimento o l'eliminazione dei dazi sulle importazioni per il settore delle energie pulite e dei prodotti a basso tasso di carbonio possa consentire esternalità positive ed una migliore accessibilità dei prodotti "green".

Molteplici sono le possibilità per poter contrastare il problema ambientale senza ledere la competitività dei Paesi, ad esempio mettendo in relazione la fiscalità internazionale ai parametri di virtuosità ambientale, come l'LCA (Life

Cycle Assessment). Il progetto presentato dall'ENEA nel 2013, ad esempio, prevede l'istituzione di un'imposta indiretta basata sullo schema di funzionamento dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA): l'imposta ipotizzata è una "Imposta sul carbonio aggiunto" (ICA). *"La tassazione prevista dall'ICA potrebbe essere proporzionale alle emissioni associate al bene o differenziata a seconda di quanto si scosti da un valore medio o benchmark. Attraverso un abbassamento delle aliquote IVA corrispondente al gettito atteso dall'ICA, diverrebbe sostanzialmente un'imposta neutra"* (ENEA 2013); il modello ICA è inoltre studiato nel rispetto dei principi di non discriminazione (MFN) sanciti dal WTO. Tuttavia l'IVA non si presenta con aliquote allineate a livello europeo, perciò questo lascerebbe



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

marginari per manovre anti-competitive tra gli stessi Paesi membri. Oltretutto la rimodulazione di un'imposta nonché l'istituzione di una nuova misura fiscale, seppur neutrali, andrebbero con molta probabilità in un primo momento a ledere la propensione al consumo, con l'esito determinare un minor gettito.

Considerare l'incidenza delle merci oggetto di scambi internazionali, implementando metodi scientifici per il calcolo delle diverse categorie di impatto ambientale, potrebbe indicare un'altra strada percorribile.

Ad un problema globale devono corrispondere soluzioni globali; una di queste potrebbe essere la possibilità di mettere in relazione il sistema impositivo degli scambi commerciali con l'estero ed i valori di CO₂, creando una sorta di ponte di collegamento tra categorie merceologiche e fattori inquinanti. In altre parole, un metodo per agganciare i dazi doganali (nel rispetto degli impegni siglati in ambito WTO) agli impatti ambientali generati dal ciclo di vita di ciascuna merce. Oltre a una generale funzione regolatrice degli scambi internazionali in termini fiscali o economico/protettivi, si vuole pensare in questa sede ad un dazio doganale a prevalente funzione socio-ambientale; una fiscalità doganale che riduca (per ciascuna categoria merceologica) il livello di tassazione in funzione di più bassi contenuti di biossido di carbonio sarebbe volta a incentivare il commercio di prodotti a minore impatto ambientale.

Partendo dai livelli daziari convenzionali, quei dazi istituiti per definizione tra paesi che hanno stipulato accordi commerciali (in questo caso i dazi negoziati in ambito WTO), le merci meno in-

quinanti potrebbero ad esempio essere "premiare" per livelli (minori) di emissione CO_{2eq} con un abbattimento dell'aliquota altrimenti prevista. Le metodiche del *Carbon Footprint* (impronta di carbonio) e del *Life Cycle Assessment* (LCA-valutazione del ciclo di vita) sarebbero in grado di fornire l'evidenza scientifica per il calcolo della "virtuosità ecologica" di un determinato prodotto, così da poter certificare il progresso nell'abbassamento delle emissioni di CO₂ della merce e concedere la riduzione delle misure impositive. L'applicazione del Carbon Footprint ai processi produttivi si sta diffondendo in vari settori, riscuotendo consensi tra gli operatori economici, attivando altresì l'attenzione degli standard internazionali ISO, i quali condizionano a loro volta il mercato internazionale. Oltre a permettere il calcolo del contributo di un prodotto sul cambiamento climatico, il Carbon Footprint consente un controllo più puntuale dell'intera gestione della produzione, nonché un'analisi del mercato nel quale si opera, monitorando ed osservando il prodotto dalla "culla alla tomba". Sebbene il meccanismo di calcolo delle emissioni di CO₂ sia complesso, il metodo si basa su una logica di facile comprensione che ne ha decretato il successo: rendere visibile il livello di impatto delle azioni dell'uomo sul pianeta.

È prevista la contabilizzazione di externalità positive, derivanti dall'ambiente nel quale si opera, ed externalità negative restituite all'ambiente a causa dello svolgimento dell'attività economica. L'impronta carbonica di un prodotto è data dalla somma e dalle rimozioni di gas serra espresse come CO₂ equivalenti (l'anidride carbonica costituisce il parametro

di riferimento per gli altri gas serra), durante tutto il suo ciclo di vita, prendendo in considerazione una singola categoria di impatto ambientale. La recente pubblicazione della ISO/TS 14067 costituisce un riferimento unico a livello mondiale per la Carbon Footprint di Prodotto (CFP); un passo importante per le aziende e i consumatori interessati ad alimentare il mercato di prodotti caratterizzati da un basso indice di emissioni di CO₂ lungo il loro ciclo di vita.

La questione fondamentale è quella di collegare i valori ambientali rilevati alle misure daziarie; per questo è anche necessario avere a disposizione una struttura formale (sistema di classificazione) in grado di tener conto di questa esigenza. Il *Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci* (HS), in vigore dal primo gennaio 1988, ha reso disponibile un linguaggio comune di classificazione merceologica utilizzato di fatto da 207 territori doganali.

L'art. 3 della Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato concede la possibilità alle Parti contraenti di creare, all'interno della nomenclatura tariffaria e statistica, ulteriori sotto-partizioni per la classificazione delle merci ad un livello successivo.

Ne consegue che ciascun Parte contraente adotta dei sistemi di classificazione basati su una radice comune. Le risultanze delle metodiche CFP e LCA (vedi sopra) in merito alla capacità inquinante di ciascun prodotto, di fatto potrebbero essere rilevate in un sistema di classificazione doganale. Si potrebbe agire sia sulla radice del linguaggio doganale (il Sistema Armonizzato), sia sulle sue singole declinazioni nazionali. In teoria, sempre per tenere conto delle emissioni di CO_{2eq}, si potreb-

bero generare nuovi codici a livello multilaterale (Sistema Armonizzato), oppure, a livelli inferiori (ipotesi molto più praticabile) in ambiti nazionali; ad esempio nella UE, agendo sulla Nomenclatura Combinata o ancor più sulla Taric, anche mediante l'utilizzo di appositi codici addizionali.

Implementare la "virtuosità ambientale" tra i criteri di classificazione merceologici consentirebbe di istituzionalizzare l'obiettivo della sostenibilità, considerando la qualità ambientale non più una mera scelta di governance (talvolta di marketing) da parte delle corporation e degli Stati, ma una caratteristica necessaria dei beni oggetto di scambio internazionale.

Data la parcellizzazione e delocalizzazione mondiale della produzione, un abbattimento dazionario come supposto comporterebbe una riduzione in termini di costi per i produttori, ottenendo così maggiori risorse economiche da investire in innovazione, e si auspica, una riduzione del prezzo del prodotto finito.

Il problema ambientale, tuttavia, non è riconducibile esclusivamente al riscaldamento globale, ma è dato da una pluralità di fattori e nel caso di alcuni gruppi di prodotti, le emissioni di gas serra non sono l'aspetto ambientale più

significativo. Il CFP è stato preso come parametro per la sua immediatezza applicativa e facilità di comprensione nei confronti di un pubblico vario, dal produttore al consumatore, che potrà trarre le informazioni utili dalla lettura dell'etichetta esposta.

* * *

Affinché possano aversi effetti importanti, per arginare il problema ambientale pare necessario un approccio improntato al LCA, in modo tale da prendere in considerazione tutte le tipologie di carichi ambientali, offrendo una visuale più ampia (olistica) di quella proposta dalla CFP la quale valuta esclusivamente il riscaldamento globale.

Ancora una volta, l'Unione Europea, riconfermando l'impegno in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, propone una serie di azioni per superare quest'ordine di problemi.

Con l'iniziativa Green Products partita nel 2013 si è dato il via a due progetti normativi: "Organization Environmental Footprint" (OEF) e "Product Environmental Footprint" (PEF), volti a definire metodologie condivise per la misurazione delle performance di prodotti (materiali e non) e organizzazioni degli Stati membri, con l'obiettivo di costruire un mercato unico dei

prodotti verdi. Per mezzo di OEF e PEF si mira a superare quell'ordine di problemi dovuti ad una massa di iniziative, scelte normative dei singoli Paesi, nonché dalla molteplicità di informazioni ambientali incomparabili e diversificate tra loro che comportano disorientamento dal lato dell'offerta (imprese) e della domanda (consumatori), fornendo altresì principi per comunicare le prestazioni ambientali, come la trasparenza, l'affidabilità, la completezza, la comparabilità e chiarezza.

Si è già conclusa la fase di raccolta adesioni da parte di imprese e organizzazioni, in cui queste parteciperanno (volontariamente) all'elaborazione attiva delle regole. Successivamente l'esame dei risultati ottenuti permetterà di giungere alla definizione di delle strategie relative alla misurazione dell'impronta ambientale a livello europeo. "Fornire ai consumatori informazioni affidabili e confrontabili sugli impatti ambientali e sulle credenziali di prodotti e organizzazioni vuol dire creare le condizioni per una scelta consapevole, mentre aiutare le imprese ad allineare le metodologie applicate equivale a tagliare i loro costi e oneri amministrativi." Janez Potočnik commissario per l'ambiente.

Serena Scarpone

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale!

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

sprl STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.47.55.82.913
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonarsi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino @dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in altri atti comunitari!! (Per maggiori informazioni potete telefonare al n. 06 42004621, fax 06 42004628 - Roma).

Genova - Dalla relazione del consigliere compartimentale Vincenzo Rovigi.

L'occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell'emancipazione del regio decreto che indicava in Spedizionieri coloro che potevano esercitare le funzioni nelle Dogane del Regno di Savoia è stata l'occasione propizia per i doganalisti liguri raccolti sotto l'egida della sezione territoriale di organizzare un convegno di caratura nazionale, il primo di tale livello dopo tanti anni tenutosi sotto la Lanterna, che ha catturato i favori di un'ampia platea, fatta non solo di colleghi.

Sono stati infatti oltre 200 i partecipanti accorsi al Galata Museo del Mare da varie parti d'Italia per un momento di confronto rilevante, a solo un anno e mezzo dalla rimarchevole scadenza del 1° maggio 2016, allorché entrerà in vigore il Codice Doganale Comunitario istituito con regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013, con grande impatto atteso sull'operatività quotidiana di una categoria di professionisti che - seppure spesso lontani dai coni di luce dei grandi attori della supply chain per un intrinsecamente connaturato understatement - costituiscono da un paio di secoli un anello fondamentale per la fluidità della circolazione delle merci.

Il sottotitolo *'La figura del dichiarante doganale e la necessità di garantire la security nella circolazione internazionale delle merci'* esprimeva il tema dominante del convegno - organizzato da A.LI.SPE.DO Associazione Ligure Spedizionieri Do-



**“IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE:
La figura del dichiarante doganale e la necessità
di garantire la security nella circolazione
internazionale delle merci**



GALATA MUSEO DEL MARE - SALA VESPUCCI

GENOVA 13 DICEMBRE 2014 - ore 09.00

ganali e dal Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali col patrocinio di ANASPED Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, CONFIAD Confederation Internationale Des Agents en Douane e CNSD Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali - che ha offerto spunti di riflessioni sui probabili scenari operativi e professionali che si apriranno agli spedizionieri doganali alla luce degli importanti cambiamenti che interverranno con tra 18 mesi. Le nuove politiche europee hanno l'obiettivo di realizzare sistemi integrati per contenere costi e migliorare l'efficacia degli scambi; il Codice Doganale dell'Unione si muove in questa direzione promuovendo un quadro di grande semplificazione e di razionalizzazione dei processi doganali.

Ma in questo contesto è necessario la rivisitazione del ruolo degli spedizionieri doganali,

chiamati a un salto di qualità anche culturale per stare al passo coi tempi.

Un'evoluzione doverosa ma che sembra non atterrire i numerosi professionisti che compongono la categoria, pronti a fare massa critica comportandosi come gruppo compatto di fronte alle novità di prossima introduzione, come d'altronde è sempre stata una caratteristica saliente di operatori che, già col crollo delle barriere domestiche al mercato interno comunitario nel 1992, si sono ritrovati a dovere rivedere drasticamente le proprie posizioni nonché le attitudini al business da sempre esercitato.

Nel nuovo codice doganale dell'UE, che intende promuovere un quadro di grande semplificazione e di razionalizzazione dei processi doganali, è stata introdotta la figura del *'rappresentante doganale'*: si tratta di una definizione volutamente generi-

ca, rientrando in tale figura un'ampia gamma di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che in senso lato forniscono in ambito UE servizi doganali, a prescindere dalla modalità rappresentativa da essi utilizzata (diretta o indiretta) e dalla loro natura professionale.

"In questo modo si è di fatto eliminato la possibilità di riservare agli spedizionieri doganali uno dei due tipi di rappresentanza (diretta e indiretta), lasciando ciascuno Stato membro libero di regolamentare l'accesso a tale attività, purché venga fatto in conformità al diritto dell'Unione. Il futuro degli spedizionieri doganali dipenderà principalmente dalla capacità di riorganizzazione della propria attività estendendo la propria operatività a livello Europeo" ha detto Massimo De Gregorio, Presidente del Consiglio Direttivo di ANASPED e dell'associazione continentale CONFIAD.

"Ho una grande speranza per il 2016. Siamo forti e preparati; sicuramente la categoria avrà un grande futuro perché riuscirà a mettere in campo, come sempre, la grande professionalità che la contraddistingue" ha dichiarato l'On. Cosimo Ventucci, Presidente Federale ANASPED.

"Ai fini del buon funzionamento

delle dogane è importante lo sviluppo dello sportello unico doganale insieme alla standardizzazione dei controlli ed all'armonizzazione dell'analisi dei rischi a livello comunitario. Lo spedizioniere doganale professionista iscritto all'albo è e deve continuare ad essere una garanzia, un filtro finalizzato ad assistere il cliente sull'applicazione corretta delle procedure da applicare all'importazione e all'esportazione delle merci, tutelando al contempo gli interessi erariali dell'Unione e permettendo in tal modo controlli mirati ed efficaci senza incidere sulla fluidità dei traffici" ha rimarcato Giovanni De Mari, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

I tre, insieme al saggio Rag. Giuseppe Benedetti, Presidente ASSOCAD, doganalista livornese decano della categoria, si sono confrontati nell'ambito della tavola rotonda a conclusione dell'intensa giornata di lavori, coordinata dal direttore responsabile di Ship2Shore Angelo Scorza.

Prima di loro sulla scottante tematica, esaminata da diversi punti di vista, si erano espressi alcuni primari relatori, facendo seguito ai saluti di prammatica ai convegnisti, latori: il Presidente dell'Autorità Portuale di Genova,

Luigi Merlo; il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, con un intervento sulla portualità nazionale ed europea molto apprezzato; Giuseppe Rebolino, Presidente di A.LI.SPE.DO e del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Liguria; Franco Letrari, Direttore Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta,

"I principi di applicazione dei controlli riguardano la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e dei Paesi membri, ma anche la sicurezza dei cittadini implementando un sistema di controlli che minimizzi qualsiasi interferenza sul flusso delle merci e riduca il carico amministrativo sul commercio. Le autorità doganali dell'Unione sono chiamate ad effettuare dei controlli sulle merci in entrata sulla base di due principi fondamentali: security e safety, termini ben distinti che nella nostra lingua sotto uniformati sotto l'ambigua definizione di sicurezza" ha spiegato Michela Orlando, Doganalista e Cultrice di Diritto Doganale e Trasporti all'Università Cà Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Macerata, in un intervento che ha fatto scrosciare applausi a scena aperta. "Sia che riguardino la sicurezza intesa come prevenzione di atti terroristici, di pirateria o di guerra, nonché lotta alla contraffazione,

ISTOP SPAMAT s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474

Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING

al traffico illecito di droga, e al crimine organizzato in genere (security), ovvero la sicurezza intesa come difesa dei cittadini in materia di salute pubblica, ambiente e salvaguardia del patrimonio artistico (safety), oppure che vengano effettuati per tutelare le aziende dell'UE da azioni di concorrenza commerciale



sleale, i controlli all'importazione sono indispensabili, proteggono noi e il mondo in cui viviamo, ci consentono di verificare la conformità delle merci alle normative comunitarie e agli Accordi internazionali e di mantenere quindi alti i nostri standard qualitativi. Le azioni che l'UE svolge a questo scopo sono molteplici, si configurano come misure di confine e misure preventive, analisi dei rischi, tavoli di confronto con gli operatori e coi partners e un sistema di Regolamenti e Direttive che prende in considerazione con molta specificità ogni singola tipologia merceologica, rapportandola col Paese di origine. Il tutto, cercando di rendere i controlli tali da non interferire con un regolare flusso delle merci e da non ostacolare il commercio legittimo".

"Manca però una armonizzazione tra i Paesi Membri delle regole e delle modalità di esecuzione delle verifiche – prosegue Orlando – e la discrezionalità conseguente penalizza gli operatori nazionali, che vedono distorti molti traffici a favore di Paesi nei quali dette verifiche avvengono con maggior agevolezza e minori costi operativi rispetto all'Italia, tuttora ancora-

ta ad un sistema di controlli inefficiente, privo di prospettiva e limitato ai confini, senza ulteriore riscontro. Auspicabile sarebbe la creazione di un disciplinare attuativo in materia di certificazione e controllo comune a tutti i 28 Paesi; più ancora, un cambio di mentalità da parte della Pubblica Amministrazione e una maggiore azione di indirizzo da parte della Politica sugli obiettivi da perseguire".

Piero Bellante, avvocato esperto in diritto doganale comunitario dello Studio Legale Bellante & La Lumia di Verona, è figlio di un funzionario doganale che ha avuto il battesimo lavorativo in una grande casa di spedizioni 35 anni fa, innamorandosi della porto in tutti i suoi aspetti. "L'intermediazione professionale gioca un ruolo determinante nella partita dei controlli doganali: spedizionieri e doganalisti devono avere un'elevata conoscenza delle regole che presiedono al commercio internazionale. Solo in questo modo sarà possibile rivalutare il ruolo dell'intermediario come interfaccia affidabile e necessaria per le istituzioni. Negli Stati Uniti questa strada è già stata intrapresa; l'accesso alla profes-

sione è molto selettivo. Nell'Unione Europea, invece, non sono stati ancora messi a fuoco i requisiti di professionalità per l'accesso alla rappresentanza doganale comunitaria, col rischio di andare verso una deregulation che avrebbe solo effetti negativi sul sistema dei controlli. Anche la proposta di direttiva europea sull'armonizzazione delle sanzioni doganali, in discussione dal novembre 2013, presenta notevoli criticità e rischia di penalizzare ingiustamente gli intermediari. Spedizionieri e doganalisti sono invece una risorsa per il buon funzionamento del sistema e concorrono a garantire la sicurezza nella catena logistica" ha detto il legale di stanza veronese, il quale ha elaborato un manuale di prossima pubblicazione che si propone di definire il quadro di insieme del sistema doganale comunitario (fonti, istituti, ecc.,) dal dopoguerra ai nostri giorni, destinato sia all'ambiente scientifico, sia a quello degli operatori e dei professionisti (in particolare dei doganalisti).

"In un futuro di medio periodo lo scenario commerciale internazionale sarà condizionato da importanti evoluzioni normative;

l'implementazione dei sistemi informatici necessari a darne una piena operatività si realizzerà in maniera compiuta solo entro il 2020. Nelle intenzioni del Legislatore unionale il CDU dovrebbe disegnare un contesto decisamente semplificato rispetto a quello odierno, snellendo le procedure, e generando un quadro di gestione del rischio e dei controlli altamente armonizzato all'interno dei 28 Paesi; in tale quadro risulta peraltro amplificato il ruolo delle Autorità doganali alle quali è demandato un compito di primaria importanza in difesa degli interessi commerciali e finanziari dell'Unione, della salvaguardia del commercio leale e della tutela del consumatore unionale sotto tutti i punti di vista, compreso quello ambientale" ha

chiarito Enrico Perticone, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

"Dovrebbe inoltre vedere la luce nei prossimi anni un regime Iva definitivo degli scambi intracomunitari, atteso oramai da quasi 20 anni. Sono infine in corso i negoziati del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) tra Unione Europea e Stati Uniti che si propone come un accordo commerciale di portata storica ed in grado di dare un impulso notevole alla circolazione transatlantica di merci. È plausibile ritenere che le aziende che intendano operare con efficienza e sicurezza in tale contesto commerciale internazionale, avvertano come sempre più necessario il supporto di

una figura professionalmente molto qualificata in grado di assisterle nei complessi adempimenti fiscali ed extratributari che governano la circolazione internazionale delle merci. In sostanza è molto verosimile pensare che a dispetto di quanto possa apparire ad una lettura superficiale dei cambiamenti normativi in atto (vedi ad esempio una maggiore liberalizzazione dei servizi di rappresentanza doganale nella UE), la figura di un esperto di commercio internazionale a tutto tondo si possa imporre come la figura professionale del futuro. Gli Spedizionieri doganali si candidano in Italia a ricoprire questo ruolo con sempre maggiore autorevolezza".

Vincenzo Rovigi

Riconoscimento alla carriera

Venerdì 12 dicembre gli Organizzatori hanno accolto, presso l'Acquario - appositamente riservato per l'occasione - alcuni rappresentanti delle istituzioni, i componenti del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ed i Presidenti dei Consigli Territoriali degli Spedizionieri Doganali, i componenti il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ed i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti all'ANASPED, i relatori - con le gentili consorti, e numerosi Colleghi per un'a-



michevole aperitivo durante il quale il Collega Walter Orlando ha consegnato all'ex Presidente Ferruccio Benzi una targa ricorda da parte della Associazione del Veneto.

E' seguita la cena presso la "Sala dei Delfini" durante la quale è stato consegnato il Premio Anasped 2014 ai Colleghi

Walter Orlando e Vincenzo Rovigi con le seguenti motivazioni:

"A Walter Orlando a testimonianza dell'impegno svolto a favore della categoria degli Spedizionieri Doganali - Doganalisti, rendendone più alto il prestigio attraverso la sua attività informativa e di rappresentanza della categoria."

"A Vincenzo Rovigi a testimonianza dell'impegno svolto in ANASPED a favore della categoria degli Spedizionieri Doganali nella riorganizzazione amministrativa e statutaria della Federazione."

"e-commerce" Incauti acquisti

Come è noto la "e-commerce" si è notevolmente sviluppato al punto tale da dimenticare i negozi tradizionali che sono stati sostituiti dal commercio elettronico con l'obiettivo principale legato al risparmio.

Navigando su internet si può trovare di tutto, anche armi e materiale proibito, nonché prodotti di "marca" a prezzi decisamente vantaggiosi. Non va però dimenticato che la maggior parte delle merci vengono inoltrate da paesi terzi e quindi devono subire i controlli doganali.

Frequentemente la merce viene inviata con una "delivery note" per uso doganale, che generalmente non riporta i valori reali e inoltre non si può essere certi che le merci acquistate risultino essere originali e sovente vengono offerti prodotti di marca che poi risultano essere "taroccati".

Però, in questo caso, i rischi risultano elevatissimi e comunque tali da vanificare il risparmio auspicato dallo sprovveduto compratore.

A tale proposito si ricorda che se la merce subisce un visita doganale e i competenti Uffici ritengono che i prodotti siano contraffatti, la Dogana procede al fermo amministrativo per quanto disposto da legge 689/81, art.13, al fine di poter effettuare le perizie del caso relative alla eventuale contraffazione.

Articolo 13

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a

perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Effettuati gli accertamenti del caso e constatata la certezza relativa alla contraffazione, la Dogana ne dispone il sequestro indicando nel verbale di contestazione di violazione amministrativa che l'importatore ha tentato di introdurre nel territorio dello Stato merce contraffatta e che, di conseguenza, si provvede al sequestro Amministrativo della merce in quanto soggetta a confisca obbligatoria.

Viene altresì comminata una sanzione per violazione dell'art. 1, comma 7 del DL 14/3/2005 n. 35, convertito nella legge 80/2005 punibile con una sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 7.000 (solo se tratta di operazione priva di carattere commerciale).

Comma 7

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro

qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato,

(OMISSIS)

Se la violazione viene definita entro 60 giorni (Art. 16 legge 689/81) viene accordata una misura ridotta pari ad un terzo della massima o, se più conveniente, al doppio del minimo ovvero ad un terzo della massima.

Articolo 16

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo

del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Quindi chi ha effettuato l'incauto acquisto dovrà sostenere il pagamento di una sanzione di Euro 200 e, naturalmente, perdere la merce sequestrata che sarà destinata alla distruzione.

Ma il rischio non termina qui perché è prevista anche una conseguenza penale di cui all'art. 517 ter, della legge 99 del 2009, sempre che non si applichino altri più gravosi articoli. Il citato 517 prevede che chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Articolo 517-ter.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale⁽¹⁾.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per quanto sopra l'Ufficio doganale procederà ad inviare copia del processo verbale all'azienda colpita dalla contraffazione.

Quindi l'incauto importatore, abbagliato da prezzi vantaggiosi, deve solo sperare che l'azienda titolare del marchio non decida di iniziare una causa per i danni conseguenti alla contraffazione.

Quanto sopra riportato dovrebbe essere di monito per gli incauti acquisti di merce di note "marche" a prezzi decisamente convenienti poiché con l'illusione di compiere "un affare" si ritrovano a dover pagare gravi conseguenze.

Andrea Toscano
Studio Toscano Srl

1) Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99

Riepilogo 2014 n. 1/6

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando un memorandum riepilogativo inerente al lavoro svolto durante l'anno 2014, con l'elenco degli articoli, la loro area di pertinenza nonché il numero e la pagina in cui sono stati pubblicati.

Per coloro che ne avessero la necessità il riepilogo degli anni precedenti è disponibile sia sul nostro sito che presso la segreteria del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

EDITORIALE

- Inseidamento Consiglio Nazionale n. 1 pag. 2
- Premio Nobel all'Unione Europea n. 2 pag. 2
- Unione Europea, Europa e Mediterraneo n. 4 pag. 2
- Istituzioni Europee n. 5 pag. 2

PRIMO PIANO

- Articolo 303 TULD nuove modifiche n. 1 pag. 3
- Evoluzione continua per i doganalisti n. 2 pag. 3
- Competitività del sistema doganale n. 3 pag. 2
- "Italian Quality" disegno di legge n. 1061 n. 4 pag. 4
- Made in il parlamento UE approva n. 4 pag. 11
- Legge europee 2013-bis
si fermerà la riscossione? n. 5 pag. 4
- Deposito Iva sigillo definitivo n. 6 pag. 3

CONVEGNI

- Il ruolo degli Spedizionieri Doganali
negli scambi internazionali n. 2 pag. 31
- Una sfida per gli spedizionieri europei n. 5 pag. 31

ATTUALITÀ

- Accordo multilaterale per il commercio n. 1 pag. 5
- Fattura elettronica nei rapporti fra i privati n. 3 pag. 5
- Regime 42 ora è senza garanzia n. 4 pag. 13
- Vincere non sospende
l'azione esecutiva n. 6 pag. 6

FISCO

- Contenzioso tributario n. 1 pag. 7
- Pagamento dei diritti doganali n. 2 pag. 11
- Iva all'importazione n. 3 pag. 7
- Dazio antidumping n. 4 pag. 15
- Regime fiscale per prodotti petroliferi n. 5 pag. 7
- Articolo 303 TULD origine delle merci n. 6 pag. 8

SPECIALE EUROPA

- Montenegro scheda doganale n. 1 pag. 15
- Paesi e territori d'oltremare n. 1 pag. 16

- È possibile non pagare
dazi all'importazione n. 2 pag. 15
- Norvegia scheda doganale n. 2 pag. 17
- UE-Cina cooperazione doganale n. 3 pag. 13
- Messico scheda doganale n. 3 pag. 14
- Sdoganamento centralizzato n. 3 pag. 15
- Accordi preferenziali n. 4 pag. 19
- Effetti economici degli scambi
preferenziali n. 4 pag. 23
- Come migliorare la gestione dei
rischi doganali n. 5 pag. 11
- Tre nuovi accordi preferenziali n. 5 pag. 13
- Eurozona e spazio Schengen n. 6 pag. 14
- Schengen n. 6 pag. 16
- UE dogana elettronica n. 6 pag. 17

DOGANE

- Sportello unico doganale n. 1 pag. 36
- Velocizzazione controlli
sdoganamento veloce n. 2 pag. 26
- Agenzia delle Dogane e valore
di transazione n. 2 pag. 29
- Prodotti agroalimentari n. 3 pag. 31
- Fiscalità ambientale in materia
di accise n. 3 pag. 35
- Fiscalità ambientale doganale
in materia di accise n. 4 pag. 29
- Valore in dogana e transfer pricing n. 4 pag. 32
- Procedura di importazione delle merci
negli USA n. 4 pag. 33
- Dogana: regole comuni e tendenze
a livello globale n. 6 pag. 32

PROFESSIONE

- Regolamento di utilizzazione
del logo del Consiglio Nazionale n. 1 pag. 28
- Codice Doganale Unionale
Rappresentanza doganale n. 1 pag. 31
- Il futuro della professione dei Doganalisti n. 2 pag. 35

FILO DIRETTO

- Riduzione del lavoro per i doganalisti n. 1 pag. 37
- Delocalizzazione e interscambio delle merci n. 2 pag. 39
- EXW il termine commerciale di vendita più amato dalle aziende italiane n. 3 pag. 39
- Operazioni triangolari n. 4 pag. 39
- Resa: EXW n. 5 pag. 40
- Royalties: pericolo doganale? n. 6 pag. 39

OSSERVATORIO

- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 1 pag. 12
- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 2 pag. 8
- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 3 pag. 10
- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 4 pag. 36
- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 5 pag. 38
- Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 6 pag. 12

GIURISPRUDENZA

- Legislazione italiana il punto sul Made in Italy n. 1 pag. 19
- Regime doganale esportazione ai fini IVA n. 1 pag. 25
- Quando la merce è classificabile "Made in Italy" n. 2 pag. 19
- Made in Italy settore agroalimentare n. 2 pag. 21
- Made in Italy eterogenesi dei fini n. 3 pag. 17
- Solidarietà passiva in materia doganale n. 3 pag. 25
- Consignment stock nel commercio internazionale n. 3 pag. 27

- IVA all'importazione responsabilità solidale n. 4 pag. 25
- Reintrodotta il "solve et repete"? n. 5 pag. 19
- Corte di giustizia sui depositi IVA n. 5 pag. 21
- L'evoluzione della legge 241/1990 nel corso degli anni n. 5 pag. 26
- Le risorse proprie dell'Unione Europea n. 6 pag. 18
- Rappresentanza in dogana n. 6 pag. 21
- Agenzia Dogane sentenza *Equoland* n. 6 pag. 23
- Legge 241/1990 evoluzione negli anni n. 6 pag. 25

PREVIDENZA

- Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2014 n. 2 pag. 34
- Finalmente totalizzazione n. 5 pag. 15

SCENARI

- Milano 2015 esposizione universale n. 1 pag. 35

SEMINARI

- Evoluzione normativa doganale comunitaria n. 1 pag. 37

CENTRO STUDI

- Sportello internazionalizzazione n. 2 pag. 11
- Sportello internazionalizzazione n. 3 pag. 38
- Sportello internazionalizzazione n. 4 pag. 28

LIBRI

- Manuale di diritto e pratica doganale n. 2 pag. 18
- Manuale di diritto e pratica doganale n. 3 pag. 30
- Diritto e pratica doganale n. 4 pag. 18



Danilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com